

DOCUMENTI

ATTI DI PAPA FRANCESCO

Disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia, 3 novembre 2014.*

IL grave peso del ministero ordinato, da intendersi come servizio (diakonia) al Popolo santo di Dio, richiede, a coloro che sono incaricati di svolgerlo, di impegnarvi tutte le proprie energie. In particolare, il ruolo di Vescovo, posto di fronte alle sfide della società moderna, rende necessari una grande competenza, abilità e doti umane e spirituali.

A tale riguardo, i Padri del Concilio Vaticano II così si esprimevano nel decreto *Christus Dominus*: «Poiché il ministero pastorale dei vescovi riveste tanta importanza e comporta gravi responsabilità, si rivolge una calda preghiera ai vescovi diocesani e a coloro che sono ad essi giuridicamente equiparati, perché, qualora per la loro troppa avanzata età o per altra grave ragione, diventassero meno capaci di adempiere il loro compito, spontaneamente o dietro invito della competente autorità rassegnino le dimissioni dal loro ufficio. Da parte sua, la competente autorità, se accetta le dimissioni, provvederà sia ad un conveniente sostentamento dei rinunziatari, sia a riconoscere loro particolari diritti» (N. 21).

Rispondendo all'invito che il Concilio Vaticano II aveva espresso, il mio predecessore, il Beato Paolo VI, promulgò il 6 agosto 1966 il Motu proprio *Ecclesiae Sanctae* («AAS», 58 (1966) 757-787) che al n. 11 della Pars Prima invitava vivamente i Vescovi e gli altri ad essi equiparati a «presentare spontaneamente, non più tardi dei 75 anni compiuti, la rinuncia all'ufficio». Queste disposizioni furono poi accolte sia dai cann. 401-402 e 411 del vigente Codice di Diritto Canonico, sia dai cann. 210-211, 218 e 313 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali.

Uguale criterio venne anche seguito relativamente a funzioni proprie dei Cardinali, mediante il Motu proprio *Ingravescentem aetatem* del Beato Paolo VI del 21 novembre 1970 («AAS», 62 (1970) 810-813) e, più in generale relati-

* Vedi alla fine il commento di F. PUIG, *Annotazioni sulla rinuncia all'ufficio di nomina pontificia*.

vamente alle funzioni dei Vescovi che prestano il loro servizio nella Curia Romana, con le sagge disposizioni che San Giovanni Paolo II volle inserire nell'art. 5 della Costituzione apostolica *Pastor bonus* del 28 giugno 1988 («AAS», 80 (1988) 841-930; cf. pure can. 354 CIC).

Prendendo in considerazione tutto quanto precede e accogliendo le raccomandazioni del Consiglio dei Cardinali che assistono il Santo Padre nella preparazione della riforma della Curia romana e nel governo della Chiesa, viene disposto quanto segue:

Articolo 1.

È confermata la disciplina vigente nella Chiesa latina e nelle varie Chiese orientali *sui iuris*, secondo la quale i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro equiparati dai cann. 381 §2 CIC e 313 CCEO, così come i Vescovi coadiutori e ausiliari, sono invitati a presentare la rinuncia al loro ufficio pastorale al compimento dei settantacinque anni di età.

Articolo 2.

La rinuncia ai predetti uffici pastorali produce effetti soltanto dal momento in cui sia accettata da parte della legittima Autorità.

Articolo 3.

Con l'accettazione della rinuncia ai predetti uffici, gli interessati decadono anche da qualunque altro ufficio a livello nazionale, conferito per un tempo determinato in ragione del suddetto incarico pastorale.

Articolo 4.

Degno di apprezzamento ecclesiale è il gesto di chi, spinto dall'amore e dal desiderio di un miglior servizio alla comunità, ritiene necessario per infermità o altro grave motivo rinunciare all'ufficio di Pastore prima di raggiungere l'età di settantacinque anni. In tali casi i fedeli sono chiamati a manifestare solidarietà e comprensione per chi è stato loro Pastore, assistendolo puntualmente secondo le esigenze della carità e della giustizia, secondo quanto disposto del can. 402 §2 CIC.

Articolo 5.

In alcune circostanze particolari l'Autorità competente può ritenere necessario chiedere a un Vescovo di presentare la rinuncia all'ufficio pastorale, dopo avergli fatto conoscere i motivi di tale richiesta ed ascoltate attentamente le sue ragioni, in fraterno dialogo.

Articolo 6.

I Cardinali Capi Dicastero della Curia Romana e gli altri Cardinali che svolgono uffici di nomina pontificia sono ugualmente tenuti, al compimento del settantacinquesimo anno di età, a presentare la rinuncia al loro ufficio al Papa, il quale, ponderata ogni cosa, procederà.

Articolo 7.

I Capi Dicastero della Curia Romana non Cardinali, i Segretari ed i Vescovi che svolgono altri uffici di nomina pontificia decadono dal loro incarico compiuto il settantacinquesimo anno di età; i Membri, raggiunta l'età di ottant'anni; tuttavia, quelli che appartengono ad un Dicastero in ragione di un altro incarico, decadendo da questo incarico, cessano anche di essere Membri.

ANNOTAZIONI SULLA RINUNCIA ALL'UFFICIO DI NOMINA PONTIFICIA

NELL'EDIZIONE di 6 novembre 2014 (p. 6) «L'Osservatore Romano» pubblicava le “Disposizioni sulla rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia” (in avanti, *Disposizioni*), in seguito riproposte sugli *Acta Apostolicae Sedis* (106 (2014) pp. 882-884). In questi testi si indica che le norme sono state approvate dal Santo Padre nel corso di una udienza al Segretario di Stato, avvenuta il 3 novembre 2014.

Come si legge nell'art. 1, queste *Disposizioni* confermano «la disciplina vigente nella Chiesa latina e nelle varie Chiese orientali *sui iuris*». Infatti, sostanzialmente il contenuto prescrittivo delle disposizioni coincide con la disciplina stabilita principalmente nel CIC, nel CCEO, nella Cost. Ap. *Pastor Bonus* e nel Regolamento Generale della Curia Romana. Ciononostante, come tenteremo di far vedere in seguito, si possono rintracciare nelle *Disposizioni* in parola talune innovazioni e chiarimenti che giustificano una disposizione di tipo legislativo.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle *Disposizioni*, sembra alquanto opportuno il riferimento alla “nomina pontificia” nel titolo e nell'art. 1, in un momento come quello attuale in cui con le riforme in atto sia nella Curia romana che in alcuni organismi della Città del Vaticano, le nozioni tecniche debbono essere precisate per fugare eventuali situazioni di dubbio. La categoria della “nomina pontificia” (adoperata in senso tecnico, ma forse non del tutto esaustivo, nell'art. 12 RGCR) può servire ad abbracciare cariche di diverso tipo – transitorie o da consolidarsi nell'assetto organico definitivo – la cui caratteristica comune è che la provvista risale ad un atto del Papa. Il riferimento agli “uffici”, inoltre, sembra che si debba interpretare in

senso ampio, non limitativo (cfr. art. 6, 7); infatti si parla anche di “incarico”. Si pensi ad esempio, alla rinuncia per motivi di età (o altri) dei membri del Consiglio dei Cardinali che assistono il Santo Padre nella preparazione della riforma della Curia romana e nel governo della Chiesa (cfr. Chirografo 28 settembre 2013, «AAS», 105 (2013) 875-876).

Una relativa anomalia nella presentazione delle *Disposizioni* riguarda la loro entrata in vigore. Il testo dice che essa avviene il 5 novembre 2014, «con la pubblicazione su «L'Osservatore Romano», e, quindi, nel commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis*». L'entrata in vigore di una norma riguarda infatti un momento temporale a partire dal quale inizia a sortire effetti, e perciò deve essere certa e inequivocabile. In questo caso riferire la data della pubblicazione nel giornale «L'Osservatore Romano» e quindi negli *Acta Apostolicae Sedis*, di solito molto posteriore nel tempo, potrebbe indurre in errore. Sembrerebbe che ci sia stata una confusione tra la promulgazione – pubblicazione, in modo e data certa, fissando i termini del testo legale valido e vincolante – e le disposizioni sull'entrata in vigore. Ma anche in questo caso risulta atipico riferire la promulgazione a due diversi mezzi di comunicazione. Siccome la promulgazione su «L'Osservatore Romano» sta diventando una prassi frequente – soprattutto per guadagnare tempo – sembra che debba essere inteso che la pubblicazione nel quotidiano della Santa Sede determini sia la promulgazione che l'entrata in vigore. La successiva pubblicazione sugli *Acta Apostolicae Sedis* – coerente magari per altri motivi come la fissazione del testo latino – sarebbe priva di ulteriori specifici effetti giuridici (cfr. E. Baura, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma, EDUSC, 2013, pp. 270-274).

Lo strumento chiamato *Rescriptum ex audientia Sanctissimi* rileva che il Segretario di Stato agisce come soggetto facente fede di una disposizione orale del Papa, con senso e valore di approvazione del contenuto giuridico che gli è stato presentato. Nella redazione non si rende esplicita la tipologia dell'approvazione del Romano Pontefice per cui dovrebbe presumersi che sia stata una approvazione in forma generica (cfr. art. 126 RGCR). La clausola finale del testo («Il Santo Padre ha altresì stabilito che quanto è stato deliberato abbia ferma e stabile validità, nonostante qualsiasi cosa contraria anche degna di particolare menzione») benché implicitamente possa rinforzare il valore della norma, non sembra che da sola pretenda o possa attribuire gli effetti propri (anche eventualmente derogatori) dell'approvazione specifica, che non si presumono (cfr. art. 126.4 RGCR; V. Gómez-Iglesias C., *La «aprobación específica» en la Pastor Bonus y la seguridad jurídica*, «Fidelium Iura», 3 (1993) 361-423). Comunque, lasciando da parte la questione formale, ci sembra che le disposizioni in parola nella loro valenza innovatrice all'interno dell'ordinamento giuridico, non implicino propriamente una deroga di alcuna norma preesistente.

Si potrebbe pensare che una tale clausola tenda a rendere immediatamente efficace ed operativo il contenuto delle norme, premunendosi contro ipotetiche resistenze da parte di titolari di uffici che ritenessero di possedere qualche tipo di diritto acquisito. In questo caso andrebbe piuttosto discussa l'opportunità di approvare disposizioni di diritto transitorio.

Le norme contenute nel provvedimento di Papa Francesco confermano nelle loro grandi linee il sistema vigente nella Chiesa cattolica sulla terminazione della titolarità di uffici ecclesiastici di nomina pontificia. Infatti, viene confermato l'indirizzo generale secondo il quale giunti ai settantacinque anni di età, le condizioni della persona consigliano normalmente che lasci le responsabilità ecclesiali più gravose (cfr. P. Gefaell, *La tutela del soggetto nella perdita dell'ufficio*, «*Ius Ecclesiae*», 7 (1995) 131-152).

La constatazione di fatto diventa criterio giuridico attraverso il sistema stabilito dal diritto. Il raggiungimento del limite di età configura una base presuntiva per la perdita dell'ufficio ecclesiastico. Per armonizzare la circostanza ineluttabile e rigida dell'età raggiunta con le svariate circostanze della singola persona e dei bisogni ecclesiali concreti, interviene un soggetto con autorità che valuta il caso. Rientrano in queste valutazioni una molteplicità di fattori che – in concomitanza con il fatto presuntivo – dovranno condurre ad una decisione prudente di governo, che avrà come contenuto o un provvedimento che stabilisce la perdita effettiva dell'ufficio ecclesiastico oppure un prolungarsi del termine di vigenza della titolarità dell'ufficio. Il margine di apprezzamento dell'autorità competente è configurato in modo agevole. Infatti, dare per concluso il servizio nell'ufficio non richiede una particolare motivazione. L'ipotesi del prolungamento del termine di titolarità dell'ufficio dovrà quantomeno piegare la presunzione insita nel criterio dell'età raggiunta, vale a dire, esprimere che nel caso concreto, le condizioni della persona o quelle pastorali fanno sì che l'aver compiuto settantacinque anni di età non sia causa sufficiente per la terminazione della titolarità dell'ufficio.

Nella formulazione appena mostrata abbiamo tralasciato il fatto che il sistema prevede, tra l'avverarsi del fatto (raggiungimento dell'età) e l'esito dell'intervento dell'autorità, tre modalità operative di perdita dell'ufficio: quella che premette la presentazione della rinuncia da parte dell'interessato, la decadenza dall'ufficio e la cessazione.

La prima ipotesi è quella prevista per gli uffici capitali delle circoscrizioni ecclesiastiche e per gli uffici che ricoprono i cardinali preposti a dicasteri nella Curia romana. Comporta un atto di volontà del titolare dell'ufficio che è delineato come una presentazione volontaria della propria rinuncia e, da parte dell'autorità, come una accettazione di questa rinuncia volontaria. La disposizione dell'autorità di allungare il termine di titolarità dell'ufficio riveste in questi casi la forma di una non accettazione della rinuncia presentata.

La seconda ipotesi è la decadenza dall'ufficio per raggiunti limiti di età, vigente per alcuni uffici della Curia romana (cfr. art. 5 PB; art. 41 RGCR). Malgrado ciò che possa suggerire il nome, l'operatività della fattispecie non è puramente automatica, dacché la legge generale prevede una intimazione della perdita dell'ufficio da parte dell'autorità: «raggiunti i limiti d'età, la perdita dell'ufficio ha effetto soltanto dal momento, in cui è intimata per iscritto dalla competente autorità» (c. 186 CIC). Fermo restando questo accorgimento, i casi di decadenza non si configurano alla stregua di una rinuncia volontaria che deve essere accettata (o meno). L'intimazione di per sé non racchiude una particolare valutazione di fatti, circostanze e tanto meno di diritti resi presenti da chiunque: piuttosto è un tramite informativo che rende ovvia la consapevolezza da parte dell'autorità della scadenza del rapporto di servizio. Non è preclusa però l'ipotesi di una disposizione dell'autorità allungando il periodo di titolarità dell'ufficio; in questo caso dovrà concorrere una specifica valutazione delle circostanze. Infatti, l'autorità che ritenga che concorrano motivi per dare continuità al servizio del titolare dell'ufficio, mediando motivi positivi – riguardanti la persona o i bisogni del governo – potrebbe farlo (preferibilmente anticipandosi l'evento) contando sulla volontà dell'interessato.

Il terzo sistema è costituito dalla pura e semplice cessazione del servizio raggiunta una certa età senza mediazione né di presentazione di rinuncia né di intimazione. Si applica in generale per tutti gli incarichi nella Curia romana raggiunti gli ottanta anni di età (art. 5.2 PB; art. 41.3 RGCR).

Benché si possa affermare che le *Disposizioni* confermano i sistemi di perdita dell'ufficio ecclesiastico per motivo di età, nel provvedimento si possono leggere diverse novità o quantomeno chiarimenti o specificazioni sulla prassi del sistema vigente che meritano qualche commento.

L'art. 3 stabilisce in modo generale una decadenza da ogni altro ufficio “a livello nazionale” del quale sia eventualmente titolare una persona la cui rinuncia all'ufficio di nomina pontificia è stata accettata. Tenendo conto che il provvedimento fa riferimento soprattutto ai titolari di uffici capitali, la norma ha la finalità di legare strettamente la condizione attiva del vescovo (diocesano o equiparato, coadiutore o ausiliare) alle relative cariche di ambito non universale.

La dizione “a livello nazionale” sembra puntare a qualsiasi carica in organismi di tipo episcopale alle quali si appartenga in ragione dell'ufficio episcopale attivamente svolto. Senz'altro si può pensare alle cariche nelle Conferenze episcopali (benché non tutte sono di ambito “nazionale”), sia elettive che derivate da altri sistemi di nomina, ma anche alle cariche nelle Province o Regioni ecclesiastiche. Non sembra che ci siano ragioni per escludere organismi di partecipazione episcopale di tipo sopranazionale (*Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae*, Celam, ecc.) benché a rigore non siano di “livello nazionale”.

La teleologia della norma tende a liberare il Romano Pontefice da ogni costrizione per accettare o no la rinuncia del vescovo, qualunque fosse l'ulteriore incarico che egli possa avere ricevuto e che sia prospettato per durare oltre l'età di settantacinque anni. Come del resto in tutti gli altri casi, il Papa potrà eventualmente non accettare la rinuncia fino al termine di quell'incarico ulteriore o ancora oltre quella durata, restando però come ipotesi ordinaria che l'accettazione della rinuncia all'ufficio di vescovo diocesano implica la cessazione delle altre cariche ad esso legate. Naturalmente il diritto particolare non potrà fare eccezione a questo criterio. Di per sé la norma non impedisce che il titolare di un ufficio capitale sia nominato per un altro ufficio "di livello nazionale" fino ad un termine che si protrae oltre il compimento dei settantacinque anni di età, perché *a priori* non si può sapere se la rinuncia a suo tempo presentata sarà o no accettata, però da quel momento in poi la titolarità della carica resta condizionata al compimento dell'accettazione della rinuncia e in qualche modo in una situazione di precarietà fintanto che la Sede Apostolica non si esprima. Resta anche alla prudenza di governo del Papa confermare per un certo periodo di tempo un vescovo diocesano dimissionario portando implicitamente alla continuità nella carica legata alla titolarità dell'ufficio capitale.

Questa norma dell'art. 3 delle *Disposizioni* è per certi versi simile a quella dell'art. 5 PB, che prevede la cessazione come membro di un dicastero della Curia Romana di colui che lo era in ragione di un incarico, da quando perde la titolarità di questo incarico (che viene riproposta nell'art. 7 delle *Disposizioni*). Si deve dare per scontato che una tale appartenenza in ragione dell'incarico deve essere stata stabilita normativamente o resa esplicita nell'atto di nomina: il solo fatto che il Romano Pontefice abbia preso in considerazione la titolarità dell'ufficio per renderlo membro di un dicastero (il che naturalmente accade spesso) non dovrebbe avere rilevanza. Una questione ulteriore è suscitata dal fatto che si segua o meno la determinazione della condizione di "dicastero" in senso tecnico stabilita dalla PB (art. 2) per applicare questa norma, il che diventa sempre più difficile nel periodo attuale segnato da disposizioni che stanno modificando alcuni profili della Curia romana.

Non si può non sottolineare una notevole dissomiglianza tra questa ipotesi della *Pastor Bonus* e la norma dell'art. 3 delle *Disposizioni* per quanto riguarda gli uffici di "livello nazionale". Infatti, questa nuova norma stabilisce l'influsso di un provvedimento del Romano Pontefice (cessazione della titolarità di ufficio capitale) in ambiti pastorali e di governo dotati di autonomia, che tra l'altro si dispiega in parecchi casi nella elezione (o altre provviste) a uffici che non sono di nomina pontificia. Forse sarebbe stato più adeguato stabilire per quei vescovi l'obbligo personale di rassegnare le proprie dimissioni agli uffici "nazionali", in base alla rinuncia accettata dall'autorità competente.

L'art. 6 delle *Disposizioni* di per sé ribadisce il regime giuridico della rinuncia dei Cardinali ai loro uffici, sia come Capi Dicastero della Curia Romana, sia come altre cariche di nomina pontificia che possano ricoprire. Pur non rappresentando un cambiamento normativo, la disposizione dell'art. 6, con la sua formulazione, esprime una più chiara obbligatorietà della rinuncia per motivi di età. Infatti mentre la *Pastor Bonus* diceva che i cardinali “sono pregati di presentare le dimissioni” al Romano Pontefice (art. 5.2 PB; art. 41 RGCR) e il c. 354 CIC, dice che “sono invitati” a presentare la rinuncia all'ufficio, la norma oggetto del nostro commento è tassativa nel dire che anche i cardinali “sono tenuti” a presentare la rinuncia al loro ufficio. L'uso della parola “ugualmente”, si deve leggere in continuità con i riferimenti ad altri uffici per i quali è prevista la rinuncia, come sono quelli contenuti nell'art. 1. Va detto comunque che riguardo a loro si dice che “sono invitati” a presentare la rinuncia, in continuità con il c. 401.1 CIC (“invitato a presentare” la rinuncia) e il c. 210 CCEO (“è pregato di presentare” la rinuncia).

Non sembra che questo cambiamento di dizione operi una modifica nel sistema della rinuncia dei Cardinali per raggiunti limiti di età: era obbligatorio presentare la rinuncia, ed è tuttora obbligatorio farlo. Ciononostante, il carattere esplicito della norma rende ragione di una particolare enfasi riguardo precisamente ai cardinali. Il riferimento della norma a coloro che sono “di nomina pontificia” scioglie i dubbi che ci potessero essere riguardo a certe cariche e nomine che non rientrano nel novero dei Capi dei Dicasteri della Curia romana. Il caso del Cardinale camerlengo, ad esempio, rientrerebbe in questa logica. Non è tanto chiaro il caso del Cardinale decano del Collegio, dal momento in cui il decanato non è di per sé un ufficio (per lo meno all'interno del *coetus* di cardinali; un altro conto sono le funzioni svolte nella preparazione del conclave) e l'individuazione della persona si verifica attraverso una elezione. La particolare forma di approvazione dell'eletto da parte del Romano Pontefice, stabilita dal Beato Paolo VI non scioglie il dubbio: «quando si rende vacante la mansione di Decanato del Sacro Collegio, i Cardinali, sia Vescovi di diocesi suburbicarie sia insigniti del titolo delle medesime, e soltanto questi, sotto la presidenza del Subdecano, se è presente, o del più anziano fra loro, eleggono uno dei componenti l'assemblea, il quale svolga la mansione di Decano del Sacro Collegio; e faranno presente il suo nome al Sommo Pontefice, il quale soltanto potrà approvarlo» (cfr. *Sacro Cardinalium Consilio*, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio riguardante l'elezione del decano e del subdecano del collegio cardinalizio, 26 febbraio 1965, «AAS», 57 (1965), pp. 296-297, art. II).

Si rende chiaro inoltre (cfr. art. 7 *Disposizioni*) che i cardinali – tranne ovviamente che non gli sia stata accettata la rinuncia presentata ai settantacinque anni di età – solo continuano a svolgere funzioni come membri dei dica-

steri (art. 5.2 PB) fino agli ottanta anni, momento nel quale decadono dallo svolgimento di ogni funzione.

Al di fuori del sistema della perdita dell'ufficio per raggiunti limiti di età, il provvedimento del Papa contiene altre norme che meritano qualche cenno.

La norma dell'art. 4 delle *Disposizioni*, che propriamente non innova l'ordinamento giuridico, riguarda l'ipotesi della rinuncia volontaria all'ufficio ecclesiastico prima del raggiungimento dell'età prevista dalla legge. In pratica viene riproposta la norma del c. 401.2 CIC, con una impostazione letteraria diversa: mentre questo canone sottolinea l'invito a presentare la rinuncia qualora ricorressero certe circostanze, la norma che stiamo commentando mette l'enfasi nell'apprezzamento ecclesiale per una tale rinuncia.

Dal punto di vista giuridico il contenuto della prescrizione rimane invariato: sia che la rinuncia venga presentata per motivo di una malattia o per un'altra causa grave, ciò che diventa rilevante è la sopravvenuta mancanza di idoneità per lo svolgimento dell'ufficio (c. 401.2 CIC, 210 CCEO), o per il miglior servizio alla comunità (art. 4). Di per sé la norma, che adopera le parole "pastore" e "fedeli", ha presente precipuamente le fattispecie riguardanti gli uffici capitali (e per estensione quelle di vescovo coadiutore e vescovo ausiliare; cfr. c. 411 CIC, 218 CCEO).

In questi casi emerge in tutta la sua gravità e delicatezza il senso di responsabilità del titolare dell'ufficio capitale, che è chi prende la iniziativa, e il ruolo dell'autorità competente nella valutazione del caso concreto (nella chiesa latina, il Papa, naturalmente coadiuvato dagli uffici funzionalmente implicati: curia romana, legati pontifici, eventualmente visitatori apostolici, ecc.), vale a dire, la gravità della causa (art. 4, "infermità o altro grave motivo"; "infermità o altra grave causa", c. 401 CIC) il che implica un inquadramento del problema nella cornice della giustizia e della prudenza di governo.

Qualora il motivo fosse esclusivamente la mancanza di salute, gli elementi di giudizio sono in un certo senso meno complessi: la gravità della situazione va valutata complessivamente, sia dall'interessato per presentare o meno la rinuncia, sia dal Papa per, a sua volta, accettarla o meno. Gli elementi che entrano in gioco sono soprattutto di fatto: le concrete forze oggettivamente e soggettivamente necessarie per continuare a svolgere in una data sede l'ufficio di vescovo diocesano. Nella configurazione della causa, che è l'oggetto proprio della rinuncia e dell'accettazione della stessa, le valutazioni mediche e gli apprezzamenti personali saranno confrontati con la situazione pastorale concreta (quindi anche con i bisogni attuali dei fedeli), senza escludersi la possibilità di sovvenire al problema attraverso uno specifico sostegno per il vescovo (ad esempio, con la nomina di vescovo ausiliare o coadiutore).

La fattispecie della rinuncia volontaria per una "causa grave" non legata a motivi di salute è più complessa dal momento in cui si tratta di valutare

una sopravvenuta “minore idoneità” (c. 401.2 CIC, 210 CCEO) per svolgere le funzioni pastorali di governo o il venir meno della capacità a rendere un “miglior servizio” ai fedeli (art. 4). Concorrono alla valutazione elementi di fatto e di diritto non indifferenti che richiamano ad una soluzione che sia prudente e, in ogni caso, giusta. Vanno tenuti distinti due gruppi di casi: la rinuncia volontaria su iniziativa del titolare dell’ufficio e la rinuncia su invito delle Sede Apostolica (art. 5 delle *Disposizioni*).

L’ipotesi della rinuncia volontaria da parte del titolare dell’ufficio implica che egli, valutando l’insieme delle circostanze, ritiene che non è più in grado di svolgere i propri compiti nel modo dovuto.

Come corrisponde alla titolarità di funzioni pubbliche, la posizione del rinunciante non si configura alla stregua di una cessazione unilaterale, di una rinuncia ad un diritto o ad una prerogativa personale. Siccome la posizione del titolare dell’ufficio è di diritto-dovere o, più precisamente, abbraccia responsabilità nei confronti di terzi che è tenuto a svolgere con il proprio impegno, al rinunciante volontario spetta rendere presenti gli elementi di fatto che configurano un cambiamento della situazione precedente, cioè quella che aveva portato alla provvista dell’ufficio.

Il riferimento alla “minore idoneità” del titolare o al “buon servizio” alla Chiesa rappresenta i due poli del rapporto tra pastore e *portio populi Dei*: è su questo rapporto che deve essere misurata oggettivamente la sopravvenuta situazione. In questo senso, la rinuncia volontaria non implica pregiudizialmente un calo della capacità del pastore o una dimostrata inabilità personale. Può darsi che siano state le circostanze a mutare in modo tale che le forze che precedentemente erano sufficienti per far fronte alla situazione, successivamente non lo sono più.

È in questo senso che la rinuncia volontaria si configura particolarmente come un atto di responsabilità del pastore. In alcuni casi potrà persino configurarsi come un dovere; per lo meno un dovere morale, ma forse in qualche caso un dovere di giustizia – soprattutto nei confronti dei fedeli – qualora le prestazioni di servizio stiano venendo meno e possano mettere a repentaglio i beni ecclesiali fondamentali o la comunione attorno a loro. In altri casi una tale responsabilità potrebbe tradursi in un diritto del pastore a lasciare l’ufficio – precipuamente nei confronti dell’autorità competente – nei casi in cui continuare in carica potesse danneggiare beni personali – salute, integrità – o il bene comune.

In queste ipotesi tra le diverse possibilità di far fronte al problema (richiesta di un vescovo ausiliare, una misura urgente di governo, un sostegno straordinario, ecc.), il titolare ritiene che quella giusta, migliore e praticabile sia la rinuncia. È evidente che il presule non può essere mosso da motivazioni deboli o arbitrarie: devono essere quantomeno proporzionate alla sopravvenuta carica di impegno nel rapporto di governo.

Non è casuale che la misura della facoltà di rinunciare sia stata stabilita nel diritto positivo attraverso un riferimento all'istituto della causa (grave e) "proporzionata": «l'autorità non accetti una rinuncia non fondata su una causa giusta e proporzionata» (c.189.2 CIC). Il canone mette a fuoco la fattispecie della rinuncia dal punto di vista del provvedimento dell'autorità, ma in fin dei conti esige dal rinunciante, che è colui che rende presente la situazione, di elaborare e comunicare i presupposti di fatto che eventualmente renderanno giusta l'accettazione della rinuncia. Implicitamente il sistema rinuncia-accettazione implica che questa elaborazione sia "accettabile" da parte dell'autorità. Si noti che l'attività domandata a questa autorità non è meccanica né tantomeno arbitraria, dal momento in cui è un pastore con specifiche responsabilità nei confronti del corpo ecclesiale, basate su un titolo rientrante nel ministero episcopale. In questo senso, una realistica predisposizione dei fatti costitutivi della rinuncia dovrà tenere conto che sono anche misurati dalla prospettiva del pastore che valuta la situazione e provvede.

In qualche modo questo è presupposto nella redazione dell'art. 4 del provvedimento di Papa Francesco (per questo motivo viene affermato che un tale atteggiamento è "degnò di apprezzamento ecclesiale" perché "spinto dall'amore e dal desiderio di un miglior servizio alla comunità"). Queste valutazioni pastorali hanno valore come incentivo ad una serena considerazione delle motivazioni che possono spingere un pastore alla presentazione della rinuncia, e tendono a rendere una tale ipotesi alla stregua del solo servizio ecclesiale. Non a caso è ribadito nel provvedimento papale l'atteggiamento dovuto da parte dei fedeli nei confronti del vescovo volontariamente rinunciante: «in tali casi i fedeli sono chiamati a manifestare solidarietà e comprensione per chi è stato loro Pastore, assistendolo puntualmente secondo le esigenze della carità e della giustizia, secondo quanto disposto del can. 402 §2 CIC».

L'atto di accettazione dell'autorità dovrà essere allo stesso tempo giusto e prudente. Per quanto riguarda la giustizia, sarà molto rilevante la valutazione di ciò che il rinunciante ritiene sia la "causa giusta e proporzionata". Il compito dell'autorità sarà accertare che lo sia veramente: solo in questo caso ci sarà la base per una accettazione legittima ed efficace (cfr. c. 189.2).

La "causa giusta e proporzionata" è un vero e proprio elemento costitutivo della legittimità dell'atto complesso rinuncia-accettazione che conduce alla perdita dell'ufficio capitale. La ragione di una tale necessaria qualifica di legittimità, che implica la giustizia, è che l'ufficio ecclesiastico ha la sua ragione di essere nel bene comune ecclesiale, che è ciò che giustifica la sua esistenza e ne sorregge l'esercizio. Da questo punto di vista, il sistema tende a incentivare che, sia i motivi che spingono a presentare formalmente la rinuncia, sia l'accettazione di questi motivi configurino una misura giusta proprio perché favorevole al bene comune ecclesiale.

L'autorità preposta ad accertare la causa prenderà in considerazione principalmente i fatti che secondo il rinunciante costituiscono una base sufficiente per presentare la rinuncia e dovrà valutare complessivamente la situazione. Questa valutazione può significare però che l'autorità competente ragioni su elementi che vanno oltre a quelle circostanze addotte dal rinunciante. Poiché la situazione pastorale concreta è solo uno dei punti di riferimento necessari e non si circoscrive necessariamente alla percezione del rinunciante, la ricerca della causa grave e proporzionata può condurre ad una rigetto della rinuncia, o ad una accettazione per i motivi adottati dal rinunciante o per altri motivi diversi o concomitanti con essi. L'autorità competente in fin dei conti inserirà la problematica nella cornice più ampia dei bisogni complessivi della Chiesa (locale e universale), con motivazioni che potrebbero essere sfuggite al rinunciante o semplicemente non essere alla sua portata. In questo modo la ricerca del bene comune della circoscrizione ecclesiastica si armonizza con quella più generale (di ambito nazionale o persino nel contesto universale). In ogni caso, l'oggettività ed il carattere di giustizia dei rapporti tra l'ufficio capitale e l'ufficio primaziale implicano che sempre il Romano Pontefice basi la sua decisione su una causa grave e proporzionata.

Come si vede, la considerazione giuridica del sistema di perdita dell'ufficio capitale è situata in una cornice più ampia, riguardante questioni che non possiamo affrontare in questo commento, ma che vi hanno un influsso non indifferente: il rapporto che intercorre tra governo diocesano e governo universale della Chiesa; tra la relativa autonomia di governo del titolare dell'ufficio capitale e l'incidenza effettiva della funzione primaziale all'interno della circoscrizione ecclesiastica e dall'interno di essa nella comunione universale; il senso della competenza del patriarca per accettare la rinuncia (c. 210 CCEO); la frontiera tra le cause giuridiche e la discrezionalità nella funzione di governo; gli strumenti a disposizione dell'autorità competente per accertare la causa di perdita dell'ufficio, ecc.

L'art. 5 delle *Disposizioni* in parola presenta una fattispecie che fin'adesso non era presente tra le norme positive vigenti nell'ambito latino per quanto riguarda uffici di nomina pontificia: l'iniziativa della Sede apostolica consistente nell'invito a presentare la propria rinuncia all'ufficio.

L'ordinamento giuridico prevede una fattispecie simile all'interno della procedura per la rimozione e trasferimento del parroco (cfr. cc. 1742.1, 1744, 1748, 1750 CIC; 1391.1, 1393, 1397, 1399 CCEO). Per le chiese patriarcali orientali inoltre, incidentalmente, si fa riferimento al caso in cui ci sia stato «un invito a rinunciare da parte del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale» (cfr. c. 210.3 CIC): in questa ipotesi l'accettazione della rinuncia presentata non abbisogna del consenso del sinodo permanente bastando bensì quella del Patriarca.

La relativa novità a livello normativo non è di ostacolo per rilevare che riprende una prassi assodata nel contesto della perdita degli uffici ecclesiastici e concretamente riguardo agli uffici capitali. Infatti, nella parte espositiva del testo normativo in oggetto è riportato un brano del Decreto *Christus Dominus* (n. 21) del Concilio Vaticano II nel quale, oltre alla ipotesi della rinuncia spontanea si prevede la possibilità che avvenga «dietro invito della competente autorità». Le ipotesi concrete possono essere svariate; il fatto è che la Sede Apostolica, nel frangente di ritenere che un vescovo debba lasciare l'ufficio, prima di iniziare una procedura tendente alla rimozione del vescovo, chiede specificamente all'interessato di presentare la propria rinuncia. La prassi è ben nota.

Nella presente analisi e commento questa ipotesi va tenuta separata da quella che abbiamo chiamato rinuncia volontaria. Benché i parametri di base, soprattutto per quello che riguarda la giustizia, restino sostanzialmente invariati, nella rinuncia indotta o suggerita, si verifica una dinamica leggermente diversa. Infatti, mentre nel caso della rinuncia volontaria si parte dall'assunto che il titolare dell'ufficio ritiene di dover cessare nelle sue funzioni, in questa ipotesi le circostanze del caso fanno sì che sia la Sede Apostolica a ritenere che ricorrano i presupposti per una cessazione della titolarità dell'ufficio.

I parametri di base della situazione, ossia quelli che serviranno ad appurare la legittimità della misura di governo, sono costituiti dalla presenza di una causa giusta e proporzionata che renda accertato che il bene comune ecclesiale richiede la cessazione nell'ufficio nel caso concreto. Non sembra che per il solo fatto che in questo caso l'iniziativa parta dall'autorità che deve accettare la rinuncia si debba presumere una minore solidità dei motivi per i quali si cessa la titolarità dell'ufficio. Si è già fatto notare, a proposito della rinuncia volontaria, che l'intervento della Sede Apostolica può inserire nella valutazione del singolo caso l'eventuale concorrenza di fatti non considerati da parte dell'eventuale rinunciante perché non ritenuti rilevanti, non (ancora) conosciuti o perché sono al di là della sua portata. In ogni caso, riguardando la proporzionalità della misura con la stabilità della carica e la responsabilità inerente ad un ufficio capitale, la Sede Apostolica (o un'altra autorità: cfr. c. 210.3 CCEO) dovrà fondare la sua richiesta su elementi che riguardano il bene comune ecclesiale, come vedevamo prima, la sopravvenuta *minore* idoneità dell'interessato e il *maggior* bene del corpo ecclesiale.

Si badi bene che la norma dell'art. 5 delle *Disposizioni* non implica un giudizio di colpevolezza né tanto meno di segnalazione di un condotta dolosa: la descrizione della ipotesi di base è tanto generale ("in alcune circostanze") che piuttosto che segnalare motivi per la rinuncia stabilisce soltanto, in modo sintetico, alcuni elementi di procedura. Poiché si protende a passare attraverso una rinuncia in un contesto di "fraterno dialogo" si dovrebbero

escludere da una tale procedura ipotesi di rimozione per una causa negligente o dolosa palese che hanno specifici itinerari procedurali.

È implicito nella norma che con alta probabilità la rinuncia sarà accettata. Questo si deduce agevolmente dal contesto: se semplicemente fossero sorti dubbi generici sullo svolgimento delle funzioni episcopali, la misura pastorale sarebbe orientata a entrare in contatto con il vescovo per chiarire la situazione, senza che dovesse entrare in gioco l'eventualità di una rinuncia. Qualora questa fosse presa in seria considerazione fino al punto di essere proposta all'interessato è perché la Sede Apostolica ritiene di avere in mano elementi di giudizio ("i motivi di tale richiesta") che positivamente tendono a rendere legittima la cessazione nell'ufficio, quindi che sono abbastanza solidi da costituire una "causa grave a proporzionata". Ciò che prevede la norma (in termini alquanto generici) è una fase di udienza delle ragioni dell'interessato. Al di là di altre questioni che possano essere oggetto di dialogo, si dovrà presumere che queste ragioni tenderanno a costituire una contestazione dei fatti adottati come base per la richiesta di presentazione della rinuncia.

L'esito della situazione sembra scontato: o le ragioni addotte dall'interessato riescono ad incrinare i motivi che hanno portato alla richiesta di presentazione della rinuncia, nel quale caso il vescovo continua in carica, o il vescovo presenta la rinuncia (e quasi per logica verrà accettata) oppure, se il vescovo non presenta la rinuncia, probabilmente verrà avviato un provvedimento di rimozione. Questa ultima ipotesi, purtroppo non contemplata dalle *Disposizioni*, apre delle ulteriori complessità che sfuggono ai limiti del presente commento.

FERNANDO PUIG

Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 23 gennaio 2015, «AAS», 107 (2015) 182-185.*

CARI Giudici, Officiali, Avvocati e Collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana,

vi saluto cordialmente, ad iniziare dal Collegio dei Prelati Uditori con il Decano, Mons. Pio Vito Pinto, che ringrazio per le parole con cui ha introdotto il nostro incontro. Auguro a tutti voi ogni bene per l'Anno giudiziario che oggi inauguriamo.

In questa occasione vorrei riflettere sul contesto umano e culturale in cui si forma l'intenzione matrimoniale.

La crisi dei valori nella società non è certo un fenomeno recente. Il beato Paolo VI, già quaranta anni fa, proprio rivolgendosi alla Rota Romana, stigmatizzava le malattie dell'uomo moderno «talora vulnerato da un relativismo sistematico, che lo piega alle scelte più facili della situazione, della demagogia, della moda, della passione, dell'edonismo, dell'egoismo, così che esteriormente tenta di impugnare la “maestà della legge”, e interiormente, quasi senza avvedersi, sostituisce all'impero della coscienza morale il capriccio della coscienza psicologica» (Allocuzione del 31 gennaio 1974: «AAS», 66 [1974], p. 87). In effetti, l'abbandono di una prospettiva di fede sfocia inesorabilmente in una falsa conoscenza del matrimonio, che non rimane priva di conseguenze nella maturazione della volontà nuziale.

Certamente il Signore, nella sua bontà, concede alla Chiesa di gioire per le tante e tante famiglie che, sostenute e alimentate da una fede sincera, realizzano nella fatica e nella gioia del quotidiano i beni del matrimonio, assunti con sincerità al momento delle nozze e perseguiti con fedeltà e tenacia. La Chiesa conosce però anche la sofferenza di molti nuclei familiari che si disgregano, lasciando dietro di sé le macerie di relazioni affettive, di progetti, di aspettative comuni. Il giudice è chiamato ad operare la sua analisi giudiziale quando c'è il dubbio sulla validità del matrimonio, per accertare se ci sia un vizio d'origine del consenso, sia direttamente per difetto di valida intenzione, sia per grave deficit nella comprensione del matrimonio stesso tale da determinare la volontà (cfr can. 1099). La crisi del matrimonio, infatti, è non di rado nella sua radice crisi di conoscenza illuminata dalla fede, cioè dall'adesione a Dio e al suo disegno d'amore realizzato in Gesù Cristo.

* Vedi alla fine del discorso la nota di M. GAS AIXENDRI, *Cultura, fede e conoscenza del matrimonio*.

L'esperienza pastorale ci insegna che vi è oggi un gran numero di fedeli in situazione irregolare, sulla cui storia ha avuto un forte influsso la diffusa mentalità mondana. Esiste infatti una sorta di mondanità spirituale, «che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 93), e che conduce a perseguire, invece della gloria del Signore, il benessere personale. Uno dei frutti di tale atteggiamento è «una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell'immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti» (*ibid.*, 94). È evidente che, per chi si piega a questo atteggiamento, la fede rimane priva del suo valore orientativo e normativo, lasciando campo aperto ai compromessi con il proprio egoismo e con le pressioni della mentalità corrente, diventata dominante attraverso i mass media.

Per questo il giudice, nel ponderare la validità del consenso espresso, deve tener conto del contesto di valori e di fede – o della loro carenza o assenza – in cui l'intenzione matrimoniale si è formata. Infatti, la non conoscenza dei contenuti della fede potrebbe portare a quello che il Codice chiama errore determinante la volontà (cfr. can. 1099). Questa eventualità non va più ritenuta eccezionale come in passato, data appunto la frequente prevalenza del pensiero mondano sul magistero della Chiesa. Tale errore non minaccia solo la stabilità del matrimonio, la sua esclusività e fecondità, ma anche l'ordinazione del matrimonio al bene dell'altro, l'amore coniugale come «principio vitale» del consenso, la reciproca donazione per costituire il consorzio di tutta la vita. «Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 66), spingendo i nubenti alla riserva mentale circa la stessa permanenza dell'unione, o la sua esclusività, che verrebbero meno qualora la persona amata non realizzasse più le proprie aspettative di benessere affettivo.

Vorrei dunque esortarvi ad un accresciuto e appassionato impegno nel vostro ministero, posto a tutela dell'unità della giurisprudenza nella Chiesa. Quanto lavoro pastorale per il bene di tante coppie, e di tanti figli, spesso vittime di queste vicende! Anche qui, c'è bisogno di una conversione pastorale delle strutture ecclesiastiche (cfr. *ibid.*, 27), per offrire l'opus iustitiae a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla propria situazione coniugale.

Ecco la difficile missione vostra, come di tutti i Giudici nelle diocesi: non chiudere la salvezza delle persone dentro le strettoie del giuridicismo. La funzione del diritto è orientata alla *salus animarum* a condizione che, evitando sofismi lontani dalla carne viva delle persone in difficoltà, aiuti a stabilire la verità nel momento consensuale: se cioè fu fedele a Cristo o

alla mendace mentalità mondana. A questo proposito il beato Paolo VI affermava: «Se la Chiesa è un disegno divino – Ecclesia de Trinitate – le sue istituzioni, pur perfettibili, devono essere stabilite al fine di comunicare la grazia divina e favorire, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, scopo essenziale della Chiesa. Tale scopo sociale, la salvezza delle anime, la *salus animarum*, resta lo scopo supremo delle istituzioni, del diritto, delle leggi» (Discorso ai partecipanti al II Congresso Internazionale di Diritto Canonico, 17 settembre 1973: «Communicationes», 5 [1973], p. 126).

Torna utile ricordare quanto prescrive l'Istruzione *Dignitas connubii* al n. 113, coerentemente con il can. 1490 del Codice di Diritto Canonico, circa la necessaria presenza presso ogni Tribunale ecclesiastico di persone competenti a prestare sollecito consiglio sulla possibilità di introdurre una causa di nullità matrimoniale; mentre altresì viene richiesta la presenza di patroni stabili, retribuiti dallo stesso tribunale, che esercitino l'ufficio di avvocati. Nell'auspicare che in ogni Tribunale siano presenti queste figure, per favorire un reale accesso di tutti i fedeli alla giustizia della Chiesa, mi piace sottolineare che un rilevante numero di cause presso la Rota Romana sono di gratuito patrocinio a favore di parti che, per le disagiate condizioni economiche in cui versano, non sono in grado di procurarsi un avvocato. E questo è un punto che voglio sottolineare: i Sacramenti sono gratuiti. I Sacramenti ci danno la grazia. E un processo matrimoniale tocca il Sacramento del matrimonio. Quanto vorrei che tutti i processi fossero gratuiti!

Cari fratelli, rinnovo a ciascuno la mia gratitudine per il bene che fate al popolo di Dio, servendo la giustizia. Invoco la divina assistenza sul vostro lavoro e di cuore vi imparto la Benedizione Apostolica.

CULTURA, FEDE E CONOSCENZA DEL MATRIMONIO

SOMMARIO: 1. Il matrimonio nel contesto culturale postmoderno. – 2. Fede e conoscenza del disegno divino sul matrimonio. – 3. L'errore determinante della volontà e la sua possibile rilevanza giuridica nell'odierno contesto culturale e religioso. – 4. Conclusioni: la difficile missione del giudice ecclesiastico

1. IL MATRIMONIO NEL CONTESTO CULTURALE POSTMODERNO

PAPA FRANCESCO ha voluto incentrare il suo discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana del 2015 sull'esame del contesto culturale in cui si forma l'intenzione matrimoniale. A questo scopo considera quelle che Paolo VI chiamò le "ma-

lattie dell'uomo moderno",¹ sottolineando che i difetti e le mancanze nella conoscenza del matrimonio provocati da questo contesto sociale non rimarrebbero privi di conseguenze nella maturazione della volontà nuziale.

Il nostro mondo vive oggi un profondo disconoscimento sulle origini dell'essere umano, sulla sua natura e sul suo destino. Questo oscuramento antropologico riguarda in primo luogo ogni singola persona e la sua capacità di comprendere sé stessa ed i suoi rapporti con gli altri, e poi si estende alla famiglia e a tutta la società. Questo fenomeno non è solo ideologia e teoria, si è anche radicato nei modi di vivere dei singoli e nei costumi sociali. Così il Sinodo straordinario sulla famiglia ha sottolineato tra le diverse povertà della cultura odierna, quella della solitudine frutto dell'individualismo.² L'atteggiamento individualista comporta una comprensione della persona quale essere indipendente ed autosufficiente e dimentica la "natura familiare" dell'uomo, chiamato all'esistenza per amore e destinato all'amore attraverso il dono sincero di sé.³ Da una prospettiva individualistica l'istituzione del matrimonio non ha consistenza perché non è che un contratto tra due individui che cercano la felicità secondo i propri desideri; i figli allora rischiano di essere solo un mezzo per la realizzazione personale dei genitori oppure un impedimento per raggiungerla.⁴

Una delle conseguenze immediate dell'individualismo è la difficoltà di stabilire legami forti. L'individualismo conduce all'isolamento e all'indifferenza tra le persone, le quali tendono a cercare nei rapporti relazionali la propria soddisfazione, e non il dono di sé. Insieme a questa dinamica individualistica si profila un oscuramento del senso della libertà. Libertà e amore sono realtà in stretto rapporto, poiché l'amore è l'atto più umano di libertà. L'antropologia d'ispirazione cristiana considera l'uomo padrone di sé e del suo futuro, capace di prendere liberamente impegni e l'unico essere capace

¹ Il Papa cita le parole di Paolo VI all'Allocuzione alla Rota del 31 gennaio 1974, sul relativismo sistematico che piega l'uomo e la donna "alle scelte più facili della situazione, della demagogia, della moda, della passione, dell'edonismo, dell'egoismo, così che esteriormente tenta di impugnare la «maestà della legge», e interiormente, quasi senza avvedersi, sostituisce all'impero della coscienza morale il capriccio della coscienza psicologica" (cfr. «AAS», 66 [1974], p. 87).

² Si parla infatti di un "individualismo esasperato che snatura i legami familiari e finisce per considerare ogni componente della famiglia come un'isola, facendo prevalere, in certi casi, l'idea di un soggetto che si costruisce secondo i propri desideri assunti come un assoluto". III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*, 18-10-2014, n. 5. Documento disponibile nella pagina web della Santa Sede: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_it.html [ultima visita maggio 2015].

³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Familiaris Consortio*, n. 11.

⁴ Cfr. C. CAFFARRA, *La famiglia oggi*: <http://www.caffarra.it/famiglia130504.php> [ultima visita maggio 2015].

di donare sé stesso (cioè il suo futuro) in un atto di presente. Oggi spesso la libertà viene concepita come semplice possibilità di scelta e non di rado le persone sfuggono gli impegni pensando di mantenersi libere intanto che si astengono da vincoli. Le radici culturali del divorzio affondano nel presupposto dell'impossibilità di un impegno come quello matrimoniale, che comprenda l'intera esistenza.⁵

Infine nella cultura postmoderna la sessualità umana, una delle strutture della sociabilità della persona, rimane priva di significato e ridotta a semplice oggetto di piacere. L'ideologia di genere pretende artificiosamente di stigmatizzare ed eliminare l'originaria differenza e complementarità tra i sessi, e considera la dimensione sessuata come prodotto di una biologia irrazionale che può e deve essere sotto il dominio dell'uomo. Così matrimonio e famiglia non sono più compresi come rapporto tra generi diversi e operatori d'identità sessuale.⁶

Ci troviamo davanti ad una vera crisi antropologica con delle specifiche conseguenze nella vita affettiva e nella costituzione di rapporti familiari stabili. Oggi constatiamo il fatto eclatante che la postmodernità sta progettando culturalmente una sorta di *Famiglia Geneticamente Modificata*.⁷ "L'edificio del matrimonio non è stato distrutto; è stato de-costruito, smontato pezzo per pezzo. Alla fine abbiamo tutti i pezzi, ma non c'è più l'edificio".⁸

Il Papa si chiede giustamente fino a quale punto coloro che sono immersi in questo contesto culturale, ormai quasi globale, abbiano la conoscenza sufficiente di ciò che in realtà è il matrimonio. Seguendo il noto principio della psicologia classica, *nihil volitum quin praecognitum* (non si può volere ciò che non si conosce), un grave deficit nella conoscenza del matrimonio potrebbe comportare l'impossibilità di prestare un vero consenso coniugale.

2. FEDE E CONOSCENZA DEL DISEGNO DIVINO SUL MATRIMONIO

Afferma il Papa che "la crisi del matrimonio è non di rado nella sua radice crisi di conoscenza illuminata dalla fede, cioè dall'adesione a Dio e al suo

⁵ Cfr. M. GAS AIXENDRI, ¿Qué significa casarse en el Siglo XXI?, «Temas d'Avui», 43 (2012), pp. 83-91. Disponibile nella web della rivista: http://www.temesdavui.cat/es/revista/43/estudios/que_significa_casarse_en_el_siglo_xxi [ultima visita maggio 2015].

⁶ Cfr. P. DONATI, *Manuale di sociologia della famiglia*, Roma, Laterza, 2006, p. 123.

⁷ Cfr. IDEM, *La famiglia. Il genoma che fa vivere la società*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, p. 250.

⁸ C. CAFFARRA, *Fede e cultura di fronte al matrimonio*, in *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, a cura di H. Franceschi, Roma, EDUSC, 2015, p. 22. Due sarebbero le chiavi di questa decostruzione: "da una parte il dato biologico viene progressivamente espulso dalla definizione di matrimonio, dall'altra, e di conseguenza in ordine alla definizione di matrimonio, le categorie di una soggettività ridotta a pura emotività diventano centrali". (Ivi, p. 23).

disegno d'amore realizzato in Gesù Cristo".⁹ Già il suo predecessore Benedetto XVI nel suo ultimo Discorso alla Rota quale Pontefice nel 2013 fece riferimento all'attuale crisi di fede che porta con sé una crisi della società coniugale, con tutto il carico di sofferenza e di disagio che questo comporta.¹⁰ La secolarizzazione delle società occidentali costituisce un fatto preoccupante per la Chiesa, più volte messo in rilievo dai Pontefici.¹¹ Questo fatto comporta la mancanza di un senso cristiano della vita e dei rapporti umani che conduce non di rado ad una visione deformata del matrimonio e della famiglia così come sono disegnati *ab origine* nel progetto divino. Nel discorso del 2013 il Pontefice emerito mise in luce come la carenza della fede "possa, benché non necessariamente, ferire anche i bene del matrimonio".

L'allora Papa Benedetto sottolineava come la carenza di fede potesse condurre ad un rifiuto degli elementi essenziali del matrimonio. La cultura contemporanea è "contrassegnata da un accentuato soggettivismo e relativismo etico e religioso" e questo fatto "pone la persona e la famiglia di fronte a pressanti sfide". Infatti, "la chiusura a Dio o il rifiuto della dimensione sacra dell'unione coniugale e del suo valore nell'ordine della grazia" potrebbero "giungere a minare la validità stessa del patto qualora, (...) si traduca in un rifiuto di principio dello stesso obbligo coniugale di fedeltà ovvero degli altri elementi o proprietà essenziali del matrimonio". Tali elementi o proprietà si intendono come l'apertura della vita coniugale all'accoglienza della prole, la fedeltà, l'indissolubilità del vincolo, e per finire quell'altro elemento essenziale che si indica con l'espressione *bonum coniugum*. Su questo ultimo aspetto si sottolineava il fatto che "la fede è importante nella realizzazione dell'autentico bene coniugale, che consiste semplicemente nel volere sempre e comunque il bene dell'altro, in funzione di un vero e indissolubile *consortium vitae* (...) Non si deve quindi prescindere dalla considerazione che possano darsi dei casi nei quali, proprio per l'assenza di fede, il bene dei coniugi risulti compromesso e cioè escluso dal consenso stesso; ad esempio, nell'ipotesi di sovvertimento da parte di uno di essi, a causa di un'errata concezione del vincolo nuziale, del principio di parità, oppure nell'ipotesi di rifiuto dell'unione duale che contraddistingue il vincolo matrimoniale, in rapporto con la possibile coesistente esclusione della fedeltà e dell'uso della copula adempiuta *humano modo*".¹²

⁹ Cfr. PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

¹⁰ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26-01-2013, n. 1. Il testo integro può ottenersi nella pagina web ufficiale della Santa Sede: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2013/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20130126_rotaromana.html [ultima visita maggio 2015].

¹¹ Sono da rilevarsi i discorsi di Giovanni Paolo II alla Rota in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nel 2001 e 2003: *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 1-02-2001, «L'Osservatore Romano», 2-02-2001, 7; *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 30-01-2003, «L'Osservatore Romano», 31-01-2003, p. 5.

¹² BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26-01-2013, cit., n. 2.

Nella stessa linea argomentativa Papa Francesco in questo discorso del 2015 sottolinea che la non conoscenza dei contenuti della fede potrebbe portare a quello che il Codice chiama *errore determinante la volontà* (cfr. can. 1099). Questo errore “non minaccia solo la stabilità del matrimonio, la sua esclusività e fecondità, ma anche l’ordinazione del matrimonio al bene dell’altro, l’amore coniugale come «principio vitale» del consenso, la reciproca donazione per costituire il consorzio di tutta la vita. «Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 66), spingendo i nubenti alla riserva mentale circa la stessa permanenza dell’unione, o la sua esclusività, che verrebbero meno qualora la persona amata non realizzasse più le proprie aspettative di benessere affettivo”.¹³

Così, l’abbandono di una prospettiva di fede potrebbe sfociare in una falsa conoscenza del matrimonio. In effetti, l’allontanamento da Dio comporta una perdita del vigore e della chiarezza sul piano etico¹⁴ e anche sul piano della conoscenza della realtà stessa del matrimonio, la quale appare mediata dalla cultura in cui si vive. Il soggetto che si trova in questa situazione – chi non ha ricevuto una formazione cristiana – non di rado potrebbe avere una concezione errata del matrimonio e intenderlo come un rapporto che si configura secondo i desideri delle parti – dissolubile, non esclusivo, non fecondo – il quale differisce sostanzialmente dal *progetto divino sul matrimonio*, vale a dire, dal matrimonio quale realtà naturale. “Esiste infatti una sorta di *mondanità spirituale*, «che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 93), e che conduce a perseguire, invece della gloria del Signore, il benessere personale. Uno dei frutti di tale atteggiamento è «una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell’immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti» (*ibid.*, 94). È evidente che, per chi si piega a questo atteggiamento, la fede rimane priva del suo valore orientativo e normativo, lasciando campo aperto ai compromessi con il proprio egoismo e con le pressioni della mentalità corrente, diventata dominante attraverso i *mass media*”.¹⁵

Malgrado tutto, dall’affermazione che la mancanza di fede può condurre ad una errata concezione del matrimonio non si può dedurre che la fede sia un elemento necessario per la conoscenza del matrimonio. Non significa

¹³ PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

¹⁴ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare, «*Ius Ecclesiae*», 7 (1995), p. 568.

¹⁵ PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

cioè supporre che soltanto colui che ha fede può comprendere il progetto divino sul matrimonio. La *inclinatio* è *naturalis* non proviene da una determinata concezione religiosa del matrimonio.¹⁶ La fede non apporta al cristiano una conoscenza nuova e necessaria per porre in atto l'oggetto del consenso matrimoniale.

Occorre sottolineare la "trascendenza costitutiva di tutto ciò che appartiene all'essere della persona umana, ed in particolare alla sua relazionalità naturale secondo la distinzione e la complementarità tra l'uomo e la donna".¹⁷ Non si può infatti negare che la fedeltà, come le altre proprietà, non siano possibili nel matrimonio naturale e che solo coloro che hanno la fede possono sposarsi veramente.¹⁸ Ogni unione matrimoniale per il fatto di essere autentica donazione tra un uomo e una donna, esclusiva, fedele e feconda, è di per sé aperta alla comunione con l'altro e alla trascendenza.

Bisogna leggere in questa prospettiva le parole del Papa nel discorso che commentiamo: "l'abbandono di una prospettiva di fede *sfocia inesorabilmente* in una falsa conoscenza del matrimonio, che non rimane priva di conseguenze nella maturazione della volontà nuziale". Benedetto XVI infatti nel discorso del 2013 invitava a non cadere in alcun "facile automatismo tra carenza di fede e invalidità dell'unione matrimoniale".¹⁹ La validità o meno di ogni matrimonio dovrà essere valutata caso per caso, senza che si possano fare generalizzazioni o equazioni matematiche applicabili a tutte le situazioni soggettive di mancanza di fede. L'esame della validità o meno del consenso matrimoniale dei non credenti non deve essere incentrata sul grado di fede dei contraenti, ma sull'oggetto reale del loro consenso. Tale oggetto, infatti, e proprio a causa della mancanza di fede, potrebbe in alcuni casi essere radicalmente viziato, provocando la nullità. Papa Francesco vuole appunto sottolineare il pericolo che, là dove non vi sia una salda adesione alle verità di fede, si verifichi una deviazione dalla retta comprensione di ciò che il matrimonio è.

3. L'ERRORE DETERMINANTE DELLA VOLONTÀ E LA SUA POSSIBILE RILEVANZA GIURIDICA NELL'ODIERNO CONTESTO CULTURALE E RELIGIOSO

I giudici in effetti, sono chiamati "ad operare la sua analisi giudiziale quando c'è il dubbio sulla validità del matrimonio, per accertare se ci sia un vizio d'origine del consenso, sia direttamente per difetto di valida intenzione, sia per grave *deficit* nella comprensione del matrimonio stesso tale da deter-

¹⁶ Cfr. sent. c. Burke, 18-III-1995, n. 3.

¹⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 30-01-2003, cit., n. 5.

¹⁸ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26-01-2013, cit., n. 2.

¹⁹ Ivi, n. 4.

minare la volontà”.²⁰ Il Papa afferma che una tale mancanza di conoscenza “non rimane priva di conseguenze” nella maturazione della volontà matrimoniale. Occorre però determinare quali siano queste conseguenze e se giungano a compromettere o meno la validità del matrimonio.

Il Pontefice punta a valutare l’influsso della falsa conoscenza sul matrimonio nell’odierno contesto culturale tramite la figura dell’errore di cui al can. 1099 CIC.²¹ Questa figura è, per gran parte della dottrina, un nuovo capo di nullità stabilito nell’ultima riforma codiciale, visto che il vecchio can. 1984 CIC 1917 considerava irrilevante l’errore sulle proprietà del matrimonio.²² Vediamo ora come si configura questo capo di nullità: quali sono i suoi presupposti concettuali ed i requisiti per rendere invalido in vincolo matrimoniale.

L’ipotesi di fatto principale è l’errore, ossia, il mancato adeguamento della mente alla realtà, una falsa percezione degli elementi essenziali del matrimonio o della sua dignità sacramentale. Il criterio discriminante per la rilevanza invalidante dell’errore è il fatto che suddetto errore “determini” la volontà. Determinare non significa tanto muovere, quanto delimitare l’oggetto del consenso in un senso concreto, non-matrimoniale.²³ Quando l’errore specifica l’oggetto del consenso l’erronea concezione del matrimonio fa parte dell’oggetto concreto della volontà del contraente. Tale errore necessariamente falsa e corrompe il consenso quando ricade su uno degli elementi essenziali del matrimonio.

Sia la dottrina che la giurisprudenza rotale riconoscono che l’errore che determina la volontà deve essere un errore particolarmente radicato (*error pervicax*) nella mente del soggetto, un errore a cui il contraente aderisce in modo tale da applicarlo inesorabilmente al proprio matrimonio.²⁴ Tuttavia, l’*error pervicax* di per sé non spiega il passaggio dall’errore alla volontà, e non

²⁰ PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

²¹ “L’errore circa l’unità o l’indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà”.

²² Il canone stabiliva: “Simplex error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, etsi det causam contractui, non vitiat consensum matrimonialem”.

²³ Cfr. P.-J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, Milano 2001, p. 236; S. BERLINGÒ, *L’automonia delle diverse fattispecie dell’errore e del dolo* (Cann. 1097-1099 CIC), in *Errore e dolo nel consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1995, pp. 37-38.

²⁴ Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *L’errore circa l’unità, l’indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio*, in *Error determinans voluntatem* (Can. 1099), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1995, p. 16. Nella Sent. c. Felici, 17-12-1957, n. 3, si descrive l’*error pervicax* come un errore che “ita penetret et attrahat personalitatem contrahentis, ut aliter ipse nolit quam cogitet, aliter non agat vel operetur, quam mente volutet. In hoc casu error dici potest inducere nullitatem coniugii, non tam in seipso quam potuis propter voluntatem per seipsum vitiatam”.

è considerato una figura autonoma di nullità. Occorre dunque che la volontà matrimoniale sia impregnata da questa idea erronea. Nell'errore determinante la situazione psicologica del soggetto è di certezza sul contenuto falso. San Tommaso afferma che la condizione del dubbio è la possibilità di scegliere fra varie possibilità od oggetti.²⁵ Bisogna intendere la certezza dell'errore determinante come *determinatio intellectus ad unum*,²⁶ in base alla quale il soggetto dirige necessariamente la propria volontà verso l'unico "modello matrimoniale" che gli presenta l'intelletto, di modo che la volontà desidera solo il matrimonio com'è concepito dall'intelletto, ossia sprovvisto di uno dei suoi elementi essenziali.²⁷ Inoltre, proprio in virtù dell'assoluta certezza, il soggetto ignora di errare, così che la volontà si rivolge in *modo incosciente* verso un oggetto matrimoniale falso.

Se il contraente venisse improvvisamente a conoscenza di un altro "schema matrimoniale" diverso da quello che concepiva solamente in virtù dell'errore, non vi sarebbero più le condizioni affinché l'errore determinante operasse, poiché svanirebbe la situazione psicologica di certezza che lo caratterizza, e sopraggiungerebbe almeno il dubbio su quale sia il matrimonio che giudica e desidera buono e conveniente per sé, e allora l'ipotesi più plausibile sarebbe quella della simulazione per esclusione volontaria degli elementi essenziali del coniugio.²⁸ In questo caso l'errore agisce come *causa simulandi*.

L'errore è quindi uno stato dell'intelletto e di per sé non può causare la nullità del matrimonio se non in quanto entra a far parte del consenso, che è un atto di volontà. E non ogni errore – che è di per sé generico – entra a far parte della propria volontà matrimoniale, che è concreta. Vale a dire, si può ipoteticamente essere d'accordo col divorzio e desiderare un matrimonio indissolubile; e si può essere contrari al divorzio in generale ed escludere l'indissolubilità dal proprio matrimonio, per un determinato motivo.²⁹ Se un errore su un elemento essenziale del matrimonio *informa* la concreta volontà matrimoniale, ci troviamo di fronte ad una situazione di errore determinante della volontà.

Papa Francesco nel suo discorso chiarisce a questo proposito che l'eventualità di tale tipo di errore "non va più ritenuta eccezionale come in passato, data appunto la frequente prevalenza del pensiero mondano sul magistero della Chiesa".³⁰ A dire del Papa non si può presumere oggi – come una volta

²⁵ Cfr. S. TOMMASO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 16, a. 4, Resp.

²⁶ Cfr. IDEM, *In III Librum Sententiarum*, d. 23, q. 2, a. 2. Vid anche d. 26, q. 2, a. 4.

²⁷ Cfr. J.I. BAÑARES, *La relación intelecto-voluntad en el consentimiento matrimonial*, «Ius Canonicum», 33 (1993), p. 571.

²⁸ Cfr. *ibidem*.

²⁹ Che costituirà la *causa simulandi* prossima.

³⁰ PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

– che esista una volontà di contrarre un vero matrimonio a meno che esista prova in contrario. In effetti, la cosiddetta “presunzione benedettina”, formulata da Papa Benedetto XIV (il noto giurista Prospero Lambertini) nel XVIII secolo, stabiliva che nei casi di errore sulle proprietà del matrimonio, si dovesse presumere l’esistenza di una “volontà generale prevalente” di contrarre vero matrimonio. L’errore semplice, o errore meramente teorico, rimaneva così come “assorbito” dalla volontà prevalente di sposarsi “come fanno tutti” e quindi era considerato irrilevante. In questo modo, si doveva provare sempre l’esistenza di una volontà contraria al matrimonio stesso o alle sue proprietà essenziali provocata dall’errore.³¹ Questo non implicava prescindere dalla volontà reale dei contraenti e la sua sostituzione dalla “voluntas generalis”, perché si trattava in ogni caso di una presunzione *iuris tantum*.³²

Oggi questa presunzione non andrebbe applicata come prima, poiché il presente contesto culturale è radicalmente cambiato e non è scontata in molte persone, una conoscenza minima di ciò che è il matrimonio, anche all’interno della Chiesa. Ma non si può neanche stabilire la presunzione contraria, vale a dire che nel presente contesto culturale postmoderno, secolarizzato e sovente lontano dai valori della fede cristiana sul matrimonio, nessuno sia in grado di avere una autentica volontà matrimoniale.

4. CONCLUSIONI: LA DIFFICILE MISSIONE DEL GIUDICE ECCLESIASTICO

Il Papa incoraggia a “non chiudere la salvezza delle persone dentro le strettoie del giuridicismo” evitando “sofismi lontani dalla carne viva delle persone in difficoltà”. Ricorda così che “la funzione del diritto è orientata alla *salus animarum*, per stabilire la verità nel momento consensuale”.³³ È pertanto funzione dei giudici ecclesiastici accertare la reale volontà (matrimoniale o non) dei contraenti al momento delle nozze.

Con parole di Giovanni Paolo II, “il nesso tra la secolarizzazione e la crisi del matrimonio e della famiglia è fin troppo evidente. La crisi sul senso di Dio e sul senso del bene e del male morale è arrivata ad oscurare la conoscenza dei capisaldi dello stesso matrimonio e della famiglia che in esso si fonda”.³⁴ Questo fatto comporta la mancanza di un senso cristiano della vita e dei rapporti umani che conduce non di rado ad una visione deformata del matrimonio e della famiglia così come sono disegnati *ab origine* nel progetto divino. Papa Francesco si chiede giustamente fino a quale punto coloro che sono immersi in questo contesto culturale, ormai quasi globale, abbiano la conoscenza sufficiente di ciò che in realtà è il matrimonio.

³¹ Cfr. BENEDICTO XIV, *De synodo dioecessana libri tredecim*, T. 2, L. 13, c. 22, n. 7.

³² Cfr. P. MAJER, *El error que determina la voluntad*, Pamplona, Eunsa, 1997, pp. 27-31.

³³ Cfr. PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

³⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 30-01-2003, cit., n. 3.

Così i giudici ecclesiastici, nel ponderare la validità del consenso espresso dovranno – tra l’altro – tener conto del contesto di valori e di fede – o della loro carenza o assenza – in cui l’intenzione matrimoniale si è formata.³⁵ Papa Francesco vuole appunto sottolineare il pericolo che, là dove non vi sia una salda adesione alle verità di fede, si verifichi una deviazione dalla retta comprensione di ciò che il matrimonio è. Ma l’esame sulla validità o meno del consenso matrimoniale dei fedeli non deve essere incentrata sul grado di fede dei contraenti, ma sull’oggetto reale del loro consenso. Tale oggetto, infatti, e proprio a causa della mancanza di fede, potrebbe in alcuni casi essere radicalmente viziato, provocando la nullità. In questi casi non la sua fede, ma la sua umanità è così devastata da non essere più in grado di sposarsi.³⁶ Il Pontefice riflette sull’eventuale rilevanza invalidante della falsa conoscenza sul matrimonio nell’odierno contesto culturale tramite la figura dell’errore di cui al can. 1099 CIC, cioè l’errore che specifica il consenso, facendo parte dell’oggetto concreto della volontà del contraente, corrompendo questo se ricade su uno degli elementi essenziali del matrimonio. Nell’Allocuzione dell’anno 2003, Giovanni Paolo II chiarì che nella valutazione di questo capo di nullità “è decisivo tener presente che un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale”.³⁷

Occorre così provare caso per caso che le idee erranee sulla sostanza del matrimonio sono state applicate alla reale e concreta volontà del nubente al momento di sposarsi. Non si può presumere una volontà generale di contrarre vero matrimonio, poiché il presente contesto culturale è radicalmente cambiato e non è scontata una conoscenza minima di ciò che è il matrimonio in molte persone, anche all’interno della Chiesa. Ma non si può neanche stabilire la presunzione contraria, vale a dire che nel presente contesto culturale postmoderno, secolarizzato e sovente lontano dai valori della fede cristiana sul matrimonio, nessuno sia in grado di avere una autentica volontà matrimoniale. Qualsiasi dei due atteggiamenti implicherebbe con Parole di Papa Francesco “chiudere la salvezza delle persone dentro le strettoie del giuridicismo”,³⁸ mentre la funzione del diritto deve essere orientata alla *salus animarum*, per stabilire la verità nel momento consensuale.

Anche se “vi è oggi un gran numero di fedeli in situazione irregolare, sulla cui storia ha avuto un forte influsso la diffusa mentalità mondana”,³⁹ non

³⁵ Cfr. PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

³⁶ Cfr. C. CAFFARRA, *Fede e cultura di fronte al matrimonio*, in *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, a cura di H. Franceschi, Roma, EDUSC, 2015, p. 24.

³⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 30-01-2003, cit., n. 8.

³⁸ Cfr. PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

³⁹ *Ibidem*.

possiamo arrenderci ad una visione troppo pessimistica sull'influsso delle idee sbagliate nella concreta volontà dei nubenti. Esiste certamente una correlazione tra crisi di fede e snaturalizzazione del matrimonio nel senso che la secolarizzazione porta alla perdita dei valori familiari autentici perché disumanizza l'uomo. Ma "la secolarizzazione – che non è una «naturalizzazione» del matrimonio, ma tutto il contrario, il suo svisamento – si combatte sia ravvivando la fede che proponendo la verità del matrimonio e della famiglia".⁴⁰

Il recente Sinodo Straordinario sulla Famiglia dell'anno 2014 constatava il fatto che resta vivo nel cuore dell'uomo e della donna una profonda nostalgia e allo stesso tempo il desiderio di un amore vero, del matrimonio e della famiglia.⁴¹ E lo stesso Pontefice sottolinea la realtà di tante "famiglie che, sostenute e alimentate da una fede sincera, realizzano nella fatica e nella gioia del quotidiano i beni del matrimonio, assunti con sincerità al momento delle nozze e perseguiti con fedeltà e tenacia".⁴²

MONTSERRAT GAS AIXENDRI

⁴⁰ M.A. ORTIZ, *Fede e consenso matrimoniale*, in *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, a cura di H. Franceschi, Roma, EDUSC, 2015 (in corso di stampa).

⁴¹ Cfr. III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*, cit., n. 2.

⁴² PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

Discorso al Congresso Internazionale promosso dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, Roma 22-24 gennaio 2015, sul tema: “«Dignitas connubii», a 10 anni dalla pubblicazione: bilancio e prospettive”, 24 gennaio 2015, «AAS», 107 (2015) 192-193.*

CARI fratelli,

rivolgo il mio cordiale saluto a tutti voi che partecipate al Congresso internazionale nel decimo anniversario della pubblicazione dell’Istruzione *Dignitas connubii*, per la trattazione delle cause di nullità di matrimonio nei tribunali diocesani e interdiocesani. Saluto i Padri della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, che ha organizzato il Congresso, con il patrocinio del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della *Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo*. Saluto tutti voi che provenite da Chiese locali di varie parti del mondo e avete partecipato attivamente, comunicando anche le esperienze dei vostri tribunali locali. È di grande consolazione la vostra presenza numerosa e qualificata: mi pare una risposta generosa alle sollecitazioni che ogni autentico ministro dei tribunali della Chiesa sente per il bene delle anime.

Tale ampia partecipazione a questo incontro indica l’importanza dell’Istruzione *Dignitas connubii*, che non è destinata agli specialisti del diritto, ma agli operatori dei tribunali locali: è infatti un modesto ma utile *vademecum* che prende realmente per mano i ministri dei tribunali in ordine ad uno svolgimento del processo che sia *sicuro e celere* insieme. Uno svolgimento *sicuro* perché indica e spiega con chiarezza la meta del processo stesso, ossia la certezza morale: essa richiede che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, anche se non è esclusa la mera possibilità del contrario (cfr. *Dignitas connubii*, art. 247, § 2). Uno svolgimento *celere* perché – come insegna l’esperienza comune – cammina più rapidamente chi conosce bene la strada da percorrere. La conoscenza e direi la consuetudine con questa Istruzione potrà anche in futuro aiutare i ministri dei tribunali ad abbreviare il percorso processuale, percepito dai coniugi spesso come lungo e faticoso. Non sono state finora esplorate tutte le risorse che questa Istruzione mette a disposizione per un processo celere, privo di ogni formalismo fine a sé stesso; né si possono escludere per il futuro ulteriori interventi legislativi volti al medesimo scopo.

* Vedi alla fine del discorso la nota di J. LLOBELL, *La certezza morale sulla “quaestio facti” e sulla “quaestio iuris” nelle cause di nullità del matrimonio quale istituto assiologico trascendente l’istr. “Dignitas connubii”*.

Tra le sollecitudini che l'Istruzione *Dignitas connubii* manifesta, ho già avuto modo di ricordare quella dell'apporto proprio e originale del difensore del vincolo nel processo matrimoniale (cfr. *Allocuzione alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, 8 nov. 2013, «AAS», 105 [2013], 1152-1153). La sua presenza e il compimento fedele del suo compito non condiziona il giudice, bensì consente e favorisce l'imparzialità del suo giudizio, essendogli posti dinanzi gli argomenti a favore e contrari alla dichiarazione di nullità del matrimonio.

A Maria Santissima, *Sedes Sapientiae*, affido il proseguimento del vostro studio e della vostra riflessione su quanto il Signore vuole oggi per il bene delle anime, che ha acquistato col suo sangue. Su di voi e sul vostro quotidiano impegno invoco la luce dello Spirito Santo e imparto a tutti la Benedizione e, per favore, vi prego di pregare per me.

LA CERTEZZA MORALE SULLA "QUAESTIO FACTI"
E SULLA "QUAESTIO IURIS" NELLE CAUSE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
QUALE ISTITUTO ASSIOLOGICO TRASCENDENTE
L'ISTR. "DIGNITAS CONNUBII"

IL Congresso organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana nel gennaio 2015¹ si è svolto in un contesto in cui era nota l'esistenza di due commissioni che, con modalità diverse, avevano ricevuto dal Papa l'incarico di studiare la possibilità di una profonda riforma delle cause di nullità del matrimonio,² ristrutturazione suggerita anche dal Sinodo dei vescovi del 2014 e, successivamente, dall'*Instrumentum laboris* (23 giugno 2015) per il Sinodo del 2015.³ Tale circostanza poteva porre qual-

¹ Congresso Internazionale promosso dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, Roma 22-24 gennaio 2015, sul tema: "*Dignitas connubii*, a 10 anni dalla pubblicazione: bilancio e prospettive".

² Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Prospettive e possibili sviluppi della "Dignitas connubii". Sull'abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme*, «Periodica», 104 (2015) 237-238, note 1-3.

³ La "Relatio Synodi" della III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi ("Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione", 5-19 ottobre 2014), 18 ottobre 2014, forma parte dei "Lineamenta" della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi ("La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo", 4-25 ottobre 2015), Città del Vaticano, [9 dicembre] 2014. A sua volta, l'"Instrumentum laboris" del Sinodo del 2015 (23 giugno 2015) contiene i 61 numeri della "Relatio Synodi 2014" (manca solo il conclusivo n. 62) assieme alle integrazioni incorporate dall'"Instrumentum laboris 2015", che ha un totale di 147 numeri. Il testo originale della "Relatio 2014" è intercalato con quello delle "integrazioni" all'"Instrumentum laboris 2015" ed è riconoscibile dal numero tra parentesi e dal carattere corsivo, mentre le "integrazioni" sono in tondo e con numerazione correlativa, incorporando sistematicamente i 61 numeri della "Relatio 2014". Sul processo matrimoniale, cfr. "Relatio 2014" nn. 48, 49 e, con un criterio più

che dubbio sull'utilità di riflettere su una norma (l'istr. *Dignitas connubii*, in seguito citata: DC) che potrebbe essere abrogata entro tempi brevi. Ciononostante, Papa Francesco, nella breve allocuzione del 24 gennaio 2015 al citato Congresso, si è riferito, fra altri argomenti, ad un istituto del processo di nullità del matrimonio tipico della DC che non potrebbe non "sopravvivere" ad un'eventuale abrogazione o profonda modifica della DC, considerata la natura assiologica di tale istituto per garantire il rispetto della verità sulla validità o nullità del matrimonio sottoposto al giudizio della Chiesa e, di conseguenza, per tutelare l'indissolubilità del matrimonio valido. Difatti, Papa Francesco ha sottolineato come ogni riforma del processo di nullità del matrimonio debba indicare e garantire «con chiarezza la meta del processo stesso, ossia la certezza morale». ⁴

Affermare che il raggiungimento della certezza morale è «la meta del processo stesso» e ribadire, nel modo in cui lo ha fatto Papa Francesco richiamando la DC, che tale certezza «richiede che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, anche se non è esclusa la mera possibilità del contrario (cfr. *Dignitas connubii*, art. 247, § 2)» ⁵ ha un notevole valore assiologico ed ermeneutico insopprimibile da qualsiasi riforma del processo di nullità del matrimonio. Il riferimento del Papa a questo paragrafo della DC è rilevante perché tale disposto conferisce una veste esplicitamente normativa a due aspetti della certezza morale che fino alla DC erano stati proposti, sulla base della multisecolare tradizione canonica, soltanto dal magistero di Pio XII e di S. Giovanni Paolo II, ⁶ non essendo stati esplicitati né dal can. 1608 del Codice latino, né dal can. 1291 del Codice per le Chiese orientali. Benché il magistero pontificio abbia immediata rilevanza giuridica «senza aver bisogno di nessun ulteriore passaggio formale per diventare giuridicamente e moralmente vincolante», ⁷ la veste normativa offerta al concetto di certezza morale dal §

ampio, "Instrumentum laboris 2015" nn. 106-109, 114-117, 119, 122, 123.

⁴ PAPA FRANCESCO, *Discorso al Congresso Internazionale promosso dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana sul tema: "Dignitas connubii", a 10 anni dalla pubblicazione: bilancio e prospettive*, 24 gennaio 2015.

⁵ PAPA FRANCESCO, *Discorso*, 24 gennaio 2015, cit.

⁶ La certezza morale «esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza [e della "certezza prevalente"]; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall'assoluta certezza. La certezza, di cui ora parliamo, è necessaria e sufficiente per pronunciare una sentenza" (Pio XII, *Discorso alla Rota Romana*, 1° ottobre 1942, «AAS», 34 [1942], pp. 339-340, n. 1)» (S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980, n. 6, «AAS», 72 [1980] 172-178).

⁷ «Gli interventi del Magistero ecclesiastico sulle questioni giuridiche matrimoniali, compresi i discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana, [...] sono una guida immediata per l'operato di tutti i tribunali della Chiesa in quanto insegnano con autorità ciò che è essenziale circa la realtà del matrimonio. Il mio venerato predecessore Giovanni Paolo II, nel suo ultimo discorso alla Rota, mise in guardia contro la mentalità positivista nella comprensione del diritto, che tende a separare le leggi e gli indirizzi giurisprudenziali dalla dottrina della

2 dell'art. 247 della DC facilita che questo istituto possa adempiere il ruolo di garante della natura dichiarativa delle decisioni sulla nullità del matrimonio, natura che è «la meta del processo stesso», come ricorda Papa Francesco.

Inoltre, l'art. 247 § 2 della DC, citato da Papa Francesco, incorpora fra gli elementi costitutivi della certezza morale l'esigenza, desunta anche dal discorso di S. Giovanni Paolo II del 1980 alla Rota, che tale certezza riguardi la conoscenza dei fatti (storici o biografici) che hanno reso nullo il matrimonio. L'oggetto della certezza morale concernente questa conoscenza è tipizzato con l'espressione "certezza morale sulla *quaestio facti*", la quale scaturisce dai diversi mezzi di prova. Ma l'innovativo paragrafo normativo in parola della DC esige, sempre desumendolo dal discorso del 1980 alla Rota, che la certezza morale spetti non soltanto alla *quaestio facti*, ma anche alle norme che stabiliscono la natura invalidante o meno delle diverse fattispecie provate dalla *quaestio facti*. Vale a dire che la certezza morale comprende altresì la cosiddetta *quaestio iuris* in quanto necessaria manifestazione della natura obiettiva e, di conseguenza, dichiarativa della decisione sulla nullità del matrimonio. A tale rispetto diceva S. Giovanni Paolo II: «L'oggettività tipica della giustizia e del processo, che nella "*quaestio facti*" si concretizza nell'aderenza alla verità, nella "*quaestio iuris*" si traduce nella fedeltà; concetti che, come è manifesto, hanno una grande affinità fra loro». ⁸ L'innovativo § 2 dell'art. 247 della DC, più laconicamente, asserisce: «Per conseguire la certezza morale [...] occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, tanto in diritto quanto in fatto».

Il raggiungimento della certezza morale sulla nullità del matrimonio diventa quindi nell'insegnamento di Papa Francesco «la meta del processo stesso»⁹ e, di conseguenza, imprescindibile anche nelle diverse modalità procedurali prospettate dall'"Instrumentum laboris 2015" (cfr. nn. 114-117), persino nella cosiddetta "via penitenziale".¹⁰

JOAQUÍN LLOBELL

Chiesa. Egli affermò: "In realtà, l'interpretazione autentica della parola di Dio, operata dal magistero della Chiesa, ha valore giuridico nella misura in cui riguarda l'ambito del diritto, senza aver bisogno di nessun ulteriore passaggio formale per diventare giuridicamente e moralmente vincolante. Per una sana ermeneutica giuridica è poi indispensabile cogliere l'insieme degli insegnamenti della Chiesa, collocando organicamente ogni affermazione nell'alveo della tradizione. In questo modo si potrà rifuggire sia da interpretazioni selettive e distorte, sia da critiche sterili a singoli passi" («AAS», 97 [2005] 166, n. 6) (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 2008, «AAS», 100 [2008] 87-88).

⁸ S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980, cit., n. 8.

⁹ PAPA FRANCESCO, *Discorso*, 24 gennaio 2015, cit.

¹⁰ Cfr. "Instrumentum laboris 2015", nn. 122-123; JOAQUÍN LLOBELL, *Verità del consenso e nullità del matrimonio: il processo dichiarativo di nullità*, in HÉCTOR FRANCESCHI (a cura di), *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, Roma, Edusc, 2015, 251-260.

STATUTO DEL CONSIGLIO PER L'ECONOMIA

Natura e competenza

Articolo 1.

§1. **I**L Consiglio per l'Economia è l'ente della Santa Sede competente a vigilare sulle strutture e attività amministrative e finanziarie dei dicasteri della Curia Romana, delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, indicati nell'elenco allegato al presente Statuto.

§2. Sentiti la Segreteria per l'Economia e la Segreteria di Stato, il Consiglio modificherà come necessario l'elenco degli enti e amministrazioni di cui all'allegato.

§3. Il Consiglio per l'Economia esercita le sue funzioni alla luce del Vangelo e secondo la dottrina sociale della Chiesa. Esso si attiene inoltre alle migliori pratiche riconosciute a livello internazionale in materia di pubblica amministrazione, con il fine di una gestione finanziaria e amministrativa etica ed efficiente.

Funzioni

Articolo 2.

§1. Il Consiglio sottopone all'approvazione del Santo Padre indirizzi e norme volti ad assicurare che:

- a) siano tutelati i beni degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1;
- b) siano ridotti i rischi finanziari e istituzionali;
- c) le risorse umane, finanziarie e materiali degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 siano attribuite in maniera razionale e gestite con prudenza e efficienza;
- d) gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1 §1 svolgano i propri compiti in modo efficiente, secondo le attività, i programmi e i bilanci preventivi per essi approvati.

§2. Nel predisporre i summenzionati indirizzi e norme il Consiglio esamina le proposte presentate dalla Segreteria per l'Economia, nonché eventuali suggerimenti che siano offerti dalla Segreteria di Stato, dal Comitato di Si-

* Vedi alla fine dei documenti la nota di J. MIÑAMBRES, *Primi rilievi sugli Statuti dei nuovi organismi economici della Santa Sede*.

curezza Finanziaria, dall'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) e dalle varie amministrazioni della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

§3. Il Consiglio garantisce che, nella preparazione dei summenzionati indizzi e norme, gli enti e le amministrazioni interessati siano consultati tempestivamente ed in modo trasparente.

§4. Il Consiglio determina i criteri, ivi incluso quello del valore, per determinare quali atti di alienazione, acquisto o straordinaria amministrazione posti in essere dagli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 richiedano, ad validitatem, l'approvazione del Prefetto della Segreteria per l'Economia.

Articolo 3.

§ 1. Il Consiglio verifica i bilanci preventivi annuali e i bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, prepara raccomandazioni sugli stessi e li sottopone all'approvazione del Santo Padre.

§2. Il Consiglio riceve ed esamina:

- a) le relazioni della Segreteria per l'Economia;
- b) la relazione annuale del Revisore Generale;
- c) le relazioni patrimoniali e finanziarie degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1;
- d) le valutazioni annuali del rischio della situazione finanziaria e patrimoniale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

§3. Ove necessario, il Consiglio richiede direttamente agli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 ogni ulteriore informazione o documentazione, di natura finanziaria o amministrativa, che sia rilevante in relazione alle attività da esso svolte.

§4. Il Consiglio, quando necessario e nel rispetto della sua autonomia operativa, richiede all'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) informazioni rilevanti ai fini delle attività da esso svolte.

§5. Il Consiglio è informato con cadenza annuale riguardo le attività dello IOR.

§6. Ove opportuno, il Consiglio propone alle autorità competenti l'adozione di provvedimenti appropriati.

Articolo 4.

§1. Il Consiglio riceve ed esamina il programma annuale di revisione preparato dal Revisore Generale.

§2. Il Consiglio può richiedere al Revisore Generale di effettuare revisioni specifiche.

§3. Quando lo ritenga necessario, e dopo aver consultato, laddove opportuno, la Segreteria per l'Economia, il Consiglio ordina la revisione da par-

te di professionisti esterni su specifici enti, amministrazioni, attività o programmi.

Direzione e Struttura

Articolo 5.

§1. Il Consiglio è composto da quindici (15) membri nominati ad quinquennium dal Santo Padre. Otto (8) membri sono scelti tra Cardinali e Vescovi che rappresentano l'universalità della Chiesa e sette (7) membri laici tra esperti di varie nazionalità.

§2. Il Consiglio è presieduto da un Cardinale Coordinatore e assistito da un Vice Coordinatore, entrambi nominati dal Santo Padre tra i membri del Consiglio. Il Cardinale Coordinatore è responsabile del corretto funzionamento del Consiglio nell'ambito delle competenze ad esso assegnate.

§3. Il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria dell'Economia partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

§4. Un Prelato Segretario, nominato ad quinquennium dal Santo Padre, assiste il Coordinatore ed il Vice Coordinatore nell'attività del Consiglio. Egli è inoltre responsabile della direzione dell'Ufficio del Consiglio.

Articolo 6.

§1. I membri del Consiglio vengono proposti al Santo Padre dal Cardinale Coordinatore, sentito il Segretario di Stato ed il Prefetto della Segreteria per l'Economia e dopo aver svolto tutte le verifiche necessarie riguardo le qualità personali e le competenze dei membri proposti. I membri del Consiglio possono essere nominati per due soli mandati consecutivi e cessano dalla carica una volta compiuti gli ottanta (80) anni di età.

§2. I membri devono essere di comprovata reputazione, liberi da conflitti di interesse e dotati di riconosciuta competenza professionale nel campo legale, economico o amministrativo o in altre materie rientranti nell'ambito di attività del Consiglio.

§3. Nel caso in cui la posizione di un membro resti vacante il Cardinale Coordinatore, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia, sottopone al Santo Padre una lista di tre candidati per la nomina nel Consiglio sino a scadenza del mandato in corso.

§4. Tutti i membri del Consiglio devono rendere noto ogni conflitto di interesse che derivi da altri incarichi, investimenti privati o rapporti di collaborazione in essere con la Santa Sede, lo Stato della Città del Vaticano o qualsiasi altro soggetto che sia in rapporti di affari con gli stessi, o per qualsiasi altra ragione. Il membro che versi in una situazione di conflitto di interesse non dovrà partecipare alle discussioni in relazione alle quali il conflitto abbia rilevanza.

Articolo 7.

§1. L'Ufficio del Consiglio è dotato di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate all'ambito delle sue funzioni istituzionali, entro i limiti di cui alla sua tabella organica.

§2. Il personale dell'Ufficio del Consiglio, così come eventuali consulenti esterni, è scelto tra persone di comprovata reputazione, libere da ogni conflitto di interesse e che abbiano un adeguato livello di formazione nel campo legale, economico o amministrativo o in altre materie rientranti nell'ambito di attività del Consiglio. Ogni conflitto di interessi che dovesse sorgere durante il loro mandato deve essere reso noto.

§3. Per la nomina e l'impiego del personale si osservano le norme ed i principi contenuti nel *Regolamento Generale della Curia Romana*, del 30 aprile 1999 e nel *Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica*, del 30 novembre 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Riunioni del Consiglio

Articolo 8.

§1. Il Cardinale Coordinatore convoca le riunioni del Consiglio. Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte all'anno e quando il Coordinatore, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia, lo ritenga necessario o quando ciò sia formalmente richiesto da più di un terzo dei suoi membri.

§2. Ove necessario, il Cardinale Coordinatore invita a partecipare alle riunioni del Consiglio persone che non siano membri dello stesso.

§3. Sotto la direzione del Cardinale Coordinatore, l'Ufficio del Consiglio comunica le date delle riunioni, prepara l'ordine del giorno dopo aver sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia e assicura che la documentazione rilevante sia inviata ai membri e ai partecipanti almeno due settimane prima della riunione prevista.

Articolo 9.

§1. Il Cardinale Coordinatore presiede le riunioni del Consiglio. In sua assenza le riunioni sono presiedute dal Vice Coordinatore o, in assenza di quest'ultimo, da un membro designato dal Cardinale Coordinatore.

§2. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno dieci (10) membri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesto il voto favorevole di almeno otto (8) membri.

§3. Il Prelato Segretario è responsabile della tenuta del verbale delle di-

scussioni e delle decisioni prese durante le riunioni del Consiglio. Una volta approvato dal Consiglio alla riunione successiva, il verbale viene firmato dal Coordinatore e dal Prelato Segretario e registrato nel libro dei verbali del Consiglio.

Articolo 10.

§1. Il Consiglio può costituire e nominare comitati per lo studio e la discussione di specifiche questioni secondo le esigenze del caso. Esso può anche incaricare singoli membri per lo studio di specifici argomenti e consultare esperti esterni.

§2. Il Consiglio istituisce un comitato di revisione composto da quattro dei suoi membri con il compito di verificare i bilanci preventivi annuali ed i bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

Previsioni ulteriori

Articolo 11.

Le lingue di lavoro utilizzate dal Consiglio sono l'inglese e l'italiano.

Articolo 12.

§1. Il Prelato Segretario è responsabile della conservazione degli archivi del Consiglio. Gli archivi devono essere custoditi in un luogo sicuro all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

§2. Il Prelato Segretario stabilisce direttive e procedure atte a garantire l'efficace custodia e conservazione dei documenti che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è stabilito nel Motu Proprio "*La Cura vigilantissima*" del 21 marzo 2005.

Articolo 13.

Tutti i documenti, dati e informazioni in possesso del Consiglio sono:

- a) usati unicamente per gli scopi previsti dalla legge;
- b) protetti in modo da assicurare la loro sicurezza, integrità e confidenzialità;
- c) coperti dal segreto d'ufficio.

Articolo 14.

Su proposta del Cardinale Coordinatore e sentiti il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia, il Consiglio adotta le proprie norme procedurali.

Articolo 16. (sic)

Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto, si applicano le rilevanti disposizioni del Diritto Canonico ed il Regolamento Generale della Curia Romana.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum*. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il 1° marzo 2015, prima di essere pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 febbraio 2015, Festa della Cattedra di San Pietro, secondo di Pontificato.

STATUTO DELLA SEGRETERIA PER L'ECONOMIA**Natura e competenza****Articolo 1.**

La Segreteria per l'Economia è il dicastero della Curia Romana competente per il controllo e la vigilanza in materia amministrativa e finanziaria sui dicasteri della Curia Romana, sulle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e sulle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, di cui all'art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia.

Articolo 2.

§1. La Segreteria attua gli indirizzi e le norme di cui all'art. 2 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia. La Segreteria deve sentire il Consiglio sulle materie di maggiore importanza o attinenti a principi generali.

§2. Nelle materie di propria competenza, la Segreteria sottopone all'esame del Consiglio per l'Economia proposte di indirizzi e di norme.

§3. Su richiesta del Consiglio per l'Economia ed entro i limiti del proprio bilancio preventivo approvato, la Segreteria fornisce al Consiglio risorse, assistenza e pareri.

Articolo 3.

§1. La Segreteria agisce in collaborazione con la Segreteria di Stato, la quale ha competenza esclusiva sulle materie afferenti alle relazioni con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto pubblico internazionale.

§2. La Segreteria garantisce che le materie riguardanti gli enti e ammini-

strazioni di cui all'art. 1 siano trattati tenendo nel debito conto l'autonomia e le competenze di ciascuno di essi.

Direzione e Struttura

Articolo 4.

§1. Il Prefetto, nominato dal Santo Padre ad quinquennium, dirige e rappresenta la Segreteria.

§2. La Segreteria ha due sezioni: la sezione per il controllo e la vigilanza; la sezione amministrativa.

§3. Un Prelato Segretario Generale, nominato dal Santo Padre ad quinquennium, assiste il Prefetto nel coordinamento e nell'amministrazione della sezione per il controllo e la vigilanza.

§4. Un Prelato Segretario, nominato dal Santo Padre ad quinquennium, assiste il Prefetto nel coordinamento e nell'amministrazione della sezione amministrativa.

§5. Il Prefetto può istituire un Ufficio del Prefetto e nominare un Direttore con il compito di coordinare l'Ufficio e assisterlo nel coordinamento e dell'amministrazione della Segreteria.

§6. Uno o più sottosegretari possono essere nominati all'interno di ciascuna sezione.

§7. La Segreteria adotta tutte le misure e procedure necessarie a garantire la piena distinzione e separazione operativa tra le due sezioni. Ogni anno, la Segreteria trasmette al Consiglio per l'Economia una relazione sulle misure e procedure adottate ai sensi del presente paragrafo.

Articolo 5.

§1. Durante la Sede Vacante, il governo ordinario della Segreteria per l'Economia è affidato al Prelato Segretario Generale e al Prelato Segretario.

§2. Durante la Sede Vacante, la Segreteria fornisce al Camerlengo di Santa Romana Chiesa o ad un suo delegato i più recenti bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e quelli preventivi per l'anno in corso.

Sezione I

Sezione per il Controllo e la Vigilanza

Articolo 6.

§1. Su proposta di questa Sezione, il Prefetto emana decreti esecutivi generali e istruzioni per l'attuazione degli indirizzi e delle norme di cui all'art. 2 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia. Essi comprendono linee guida, modelli e procedure finalizzati a una efficace pianificazione, previsione

di bilancio e gestione delle risorse umane, finanziarie e materiali affidate ai dicasteri della Curia Romana o alle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa.

§2. Questa Sezione fornisce inoltre assistenza e supporto agli enti e amministrazioni di cui all'art.1 nell'ambito della loro gestione economica e amministrativa.

Articolo 7.

Nel corso della elaborazione delle proposte, dei decreti esecutivi generali e delle istruzioni sopra menzionati, la Segreteria svolge consultazioni adeguate, tempestive e trasparenti con gli enti e amministrazioni interessati.

Articolo 8.

§1. Questa Sezione monitora le attività dei dicasteri della Curia Romana e delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, analizza le relazioni sui risultati di gestione e fornisce assistenza e supporto al fine di assicurare che:

- a) le attività si svolgano in modo efficiente e nel rispetto dei piani operativi e dei programmi approvati;
- b) le risorse umane, finanziarie e materiali siano attribuite in maniera razionale e gestite con prudenza ed efficienza;
- c) le spese siano effettuate nel rispetto dei bilanci preventivi approvati, tenendo nel debito conto un uso prudente ed efficiente delle risorse;
- d) le scritture contabili e gli archivi siano tenuti in modo fedele, conformemente alle norme e alle procedure approvate;
- e) i regolamenti e le procedure siano chiaramente compresi e fedelmente osservati.

§2. Ove necessario, previa autorizzazione del Prefetto, questa Sezione conduce verifiche in loco sui dicasteri della Curia Romana e sulle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa.

§3. Sulla base delle informazioni ottenute, questa Sezione analizza il rendimento della gestione economica e amministrativa, riferisce in ordine agli eventuali scostamenti rispetto agli indirizzi, ai bilanci preventivi e ai progetti approvati, e formula proposte al Prefetto su eventuali azioni correttive che si rendano necessarie.

Articolo 9.

§1. Su proposta di questa Sezione il Prefetto sottopone al Consiglio i bilanci preventivi e consuntivi annuali dei dicasteri della Curia Romana e delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa.

§2. Su proposta di questa Sezione, il Prefetto può formulare raccomandazioni ai dicasteri della Curia Romana o alle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa. Egli può anche richiedere loro, direttamente, ogni informazione o documentazione di natura finanziaria o amministrativa rilevante in relazione alle proprie attività.

§3. Gli enti e le amministrazioni di cui all'art.1 rispetteranno fedelmente e implementeranno i bilanci approvati.

Articolo 10.

Questa Sezione:

- a) prepara il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo consolidato della Santa Sede, che il Prefetto sottopone al Consiglio per l'Economia entro la data stabilita dallo stesso Consiglio;
- b) controlla il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo dello Stato della Città del Vaticano;
- c) realizza la valutazione annuale del rischio della situazione finanziaria e patrimoniale della Santa Sede, che il Prefetto sottopone al Consiglio per l'Economia entro la data stabilita dallo stesso Consiglio;
- d) prepara la relazione annuale sulle proprie attività, che il Prefetto sottopone al Consiglio per l'Economia entro la data da esso stabilita.

Articolo 11.

Il Prefetto, su proposta di questa Sezione, approva ogni atto di alienazione, acquisto o di straordinaria amministrazione posto in essere dai dicasteri della Curia Romana o dalle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa per il quale sia necessaria la sua approvazione ad validatem in base ai criteri di cui all'art. 2 §4 dello Statuto del Consiglio per l'Economia.

Articolo 12.

Quando questa Sezione viene a conoscenza di possibili danni al patrimonio degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1, essa assicura che siano adottate misure correttive ivi incluse, ove opportuno, azioni civili o penali e sanzioni amministrative.

Articolo 13.

Su proposta di questa Sezione il Prefetto può richiedere al Revisore Generale di effettuare revisioni specifiche sugli enti e amministrazioni indicati all'art. 1. Il Prefetto informa il Consiglio per l'Economia delle richieste così presentate al Revisore Generale.

Articolo 14.

Questa Sezione assiste il Prefetto quale autorità competente per lo scambio di informazioni di natura fiscale nelle ipotesi e secondo le modalità previste negli accordi internazionali stipulati dalla Santa Sede o dallo Stato della Città del Vaticano.

Sezione II Sezione Amministrativa

Articolo 15.

Questa Sezione pone in atto indirizzi, modelli e procedure in materia di appalti volti ad assicurare che tutti i beni e i servizi richiesti dai dicasteri della Curia Romana e dalle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa siano acquisiti nel modo più prudente, efficiente ed economicamente vantaggioso, in conformità a controlli e procedure interne appropriati.

Articolo 16.

§1. Questa Sezione, in collaborazione con la Segreteria di Stato, assicura che i requisiti legali e amministrativi riguardanti il personale degli enti e delle amministrazioni di cui all'art. 1 siano stabiliti ed osservati.

§2. In particolare, questa Sezione cura gli adempimenti giuridico-amministrativi relativi al personale dei dicasteri e degli uffici della Curia Romana e, su specifico mandato, quello di altre istituzioni collegate. In tale ambito operativo, fermo restando che spetta alla Segreteria di Stato l'accertamento dei requisiti di idoneità dei candidati all'assunzione, questa Sezione:

- a) collabora ad attività di studio per la stesura di normative e tabelle organiche;
- b) effettua attività di elaborazione degli stipendi;
- c) effettua pratiche di assunzione e segue l'iter di promozione, attribuzione di classi di merito, cessazioni dal servizio, trasferimenti, aspettative, occupandosi – per quanto di competenza – della gestione delle risorse umane;
- d) propone e valuta piani di formazione e percorsi di crescita professionali;
- e) svolge le pratiche relative alle assicurazioni contro gli infortuni e intrattiene i rapporti operativi con le compagnie assicuratrici;
- f) cura i dati anagrafici del personale.

Articolo 17.

Questa Sezione fornisce i servizi amministrativi e tecnici necessari per l'attività ordinaria dei dicasteri della Santa Sede.

Articolo 18.

Questa Sezione fornisce assistenza, in conformità con quanto previsto nei rispettivi statuti, al Fondo Pensioni e al Fondo di Assistenza Sanitaria ("FAS").

Articolo 19.

Questa Sezione prepara una relazione annuale sulle proprie attività che il Prefetto presenta al Consiglio per l'Economia entro la data da esso stabilita.

Personale e Uffici**Articolo 20.**

La Segreteria è composta da vari dipartimenti e uffici, come indicato nella sua tabella organica.

Articolo 21.

§1. La Segreteria è dotata di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate all'ambito delle sue funzioni istituzionali, entro i limiti della sua tabella organica.

§2. Il personale e i consulenti esterni della Segreteria sono scelti tra soggetti di comprovata reputazione, liberi da ogni conflitto di interesse e dotati di un adeguato livello di formazione ed esperienza professionale nelle materie rientranti nell'ambito di attività della Segreteria. Ogni conflitto di interesse che dovesse sorgere durante il loro mandato deve essere reso noto e devono essere adottate misure idonee a risolverlo.

§3. Per la nomina e l'impiego del personale si osservano le norme ed i principi contenuti nel *Regolamento Generale della Curia Romana*, del 30 aprile 1999 e nel *Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica*, del 30 novembre 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Previsioni ulteriori**Articolo 22.**

§2. Tutti i documenti, dati e informazioni in possesso della Segreteria sono:
a) usati unicamente per gli scopi previsti dalla legge;

- b) protetti in modo da assicurare la loro sicurezza, integrità e confidenzialità;
- c) coperti dal segreto d'ufficio.

Articolo 23.

§1. La Segreteria ha un archivista responsabile della conservazione dei suoi archivi, che dovranno essere custoditi in un luogo sicuro all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

§2. Il Prefetto stabilisce direttive e procedure atte a garantire l'efficace custodia e conservazione dei documenti che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è stabilito nel Motu Proprio "*La Cura vigilantissima*" del 21 marzo 2005.

Articolo 24.

Le lingue di lavoro utilizzate dalla Segreteria sono l'inglese e l'italiano.

Articolo 25.

La Segreteria predispose il proprio regolamento ai sensi dell'art. 1 §2 del *Regolamento Generale della Curia Romana*.

Articolo 26.

Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto, si applicano le rilevanti disposizioni del Diritto Canonico ed il Regolamento Generale della Curia Romana.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum*. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il 1° marzo 2015, prima di essere pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 febbraio 2015, Festa della Cattedra di San Pietro, secondo di Pontificato.

STATUTO DELL'UFFICIO DEL REVISORE GENERALE

Natura

Articolo 1.

§1. L'Ufficio del Revisore Generale è l'ente della Santa Sede al quale è affidato il compito di revisione dei dicasteri della Curia Romana, delle istituzioni

collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, di cui all'art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia.

§2. L'Ufficio è diretto dal Revisore Generale, coadiuvato da due Revisori aggiunti.

Funzioni

Articolo 2.

§1. Il Revisore Generale, in piena autonomia e indipendenza e seguendo le migliori prassi riconosciute a livello internazionale in materia di pubblica amministrazione:

- a) attua, secondo un proprio programma annuale di revisione, una verifica contabile e amministrativa sugli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1;
- b) svolge revisioni specifiche sugli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1, quando lo ritenga necessario o ove sia richiesto dal Consiglio per l'Economia;
- c) riceve segnalazioni di anomalie nelle attività degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1, ed indaga in merito;
- d) propone alle autorità competenti l'adozione di provvedimenti appropriati.

§2. Il Revisore Generale effettua, in particolare, revisioni specifiche sugli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 ogniqualvolta vi siano ragionevoli motivi per sospettare che:

- a) l'attuazione di iniziative e attività si discosti in modo sostanziale da indirizzi, bilanci preventivi e progetti approvati;
- b) vi siano anomalie nell'impiego o nell'attribuzione di risorse finanziarie o materiali;
- c) vi siano irregolarità nella tenuta dei bilanci o delle scritture contabili;
- d) vi siano significative irregolarità nella concessione di appalti o di contratti per servizi esterni o nello svolgimento di transazioni o alienazioni;
- e) sia stato commesso un atto di corruzione, appropriazione indebita o frode a danno di uno degli enti o amministrazioni di cui all'art. 1 §1.

Articolo 3.

Il Revisore Generale sottopone al Consiglio per l'Economia, un programma di revisione annuale e una relazione annuale sulle proprie attività.

Articolo 4.

§1. Il Revisore Generale può richiedere agli enti e amministrazioni di cui all'art.1 §1 ogni informazione e documentazione di natura finanziaria o amministrativa rilevante e, ove necessario, conduce ispezioni in loco.

§2. Il Revisore Generale:

- a) informa il Consiglio e la Segreteria per l'Economia di eventuali irregolarità rilevate a seguito di indagini e revisioni da esso svolte;
- b) invia un rapporto all'Autorità di Informazione Finanziaria, secondo la normativa applicabile, ove vi siano fondate ragioni per sospettare che fondi, beni, attività, iniziative o transazioni economiche siano connesse o in rapporto con attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- c) riferisce all'autorità giudiziaria competente ogni prova di attività criminosa individuata nel corso della sua attività.

Articolo 5.

§1. Il Revisore Generale ed i Revisori aggiunti sono nominati ad quinquennium dal Santo Padre e scelti tra persone di comprovata reputazione, libere da ogni conflitto di interesse e che abbiano competenze e capacità professionali riconosciute nel settore rilevante per le sue attività. Il Revisore Generale può essere nominato solo per due mandati.

§2. Per la nomina del Revisore Generale e dei Revisori aggiunti, il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'Economia, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia e dopo aver svolto tutte le necessarie verifiche riguardo le qualità personali e la competenza dei candidati, sottopone al Santo Padre una lista di almeno tre candidati.

Segnalazioni di attività anomale

Articolo 6.

§1. Il Revisore Generale garantisce la confidenzialità, l'integrità e la sicurezza delle segnalazioni inerenti attività anomale e dei documenti, dati e informazioni ad esse relativi, e protegge l'identità dei soggetti che effettuano tali segnalazioni. L'identità della persona che fa una segnalazione può essere rivelata soltanto all'autorità giudiziaria quando quest'ultima, con decisione motivata, ne affermi la necessità a fini di indagine o di attività giudiziaria.

§2. La segnalazione in buona fede al Revisore Generale di attività anomale non produce alcun genere di responsabilità per la violazione del segreto di ufficio o di eventuali altri vincoli alla divulgazione che siano dettati da disposizioni di legge, amministrative o contrattuali.

Personale

Articolo 7.

§1. L'Ufficio del Revisore Generale è dotato di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate all'ambito delle sue funzioni istituzionali, secondo i limiti di cui alla sua tabella organica.

§2. Il personale e i consulenti esterni dell'Ufficio del Revisore Generale sono scelti tra soggetti di comprovata reputazione, liberi da ogni conflitto di interesse e che abbiano un adeguato livello di formazione ed esperienza professionale nelle materie rientranti nell'ambito di attività dell'Ufficio. Ogni conflitto di interesse che dovesse sorgere durante il loro mandato deve essere reso noto e devono essere adottate misure idonee a risolverlo.

§3. Per la nomina e l'impiego del personale si osservano le norme ed i principi contenuti nel *Regolamento Generale della Curia Romana*, del 30 aprile 1999 e nel *Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica*, del 30 novembre 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Previsioni ulteriori

Articolo 8.

§1. Tutti i documenti, i dati e le informazioni in possesso dell'Ufficio del Revisore Generale:

- a) sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dalla legge;
- b) sono custoditi in modo garantirne la sicurezza, integrità e confidenzialità;
- c) sono coperti dal segreto d'ufficio.

§2. Il personale dell'Ufficio del Revisore Generale impiegato nella revisione di uno degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 è tenuto a osservare ogni prescrizione in materia di sicurezza e riservatezza applicabile al personale di quell'ente o amministrazione.

Articolo 9.

§1. L'Ufficio del Revisore Generale ha un archivista responsabile della conservazione dei suoi archivi, che devono essere custoditi in un luogo sicuro all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

§2. Il Revisore Generale stabilisce direttive e procedure atte a garantire l'efficace custodia e conservazione dei documenti che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è stabilito nel Motu Proprio "*La Cura vigilantissima*" del 21 marzo 2005.

Articolo 10.

Le lingue di lavoro utilizzate dall'Ufficio del Revisore Generale sono l'inglese e l'italiano.

Articolo 11.

L'Ufficio del Revisore Generale predispone il proprio regolamento ai sensi dell'art. 1 §2 del *Regolamento Generale della Curia Romana*.

Articolo 12.

Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto, si applicano le rilevanti disposizioni del Diritto Canonico ed il Regolamento Generale della Curia Romana.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum*. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il 1° marzo 2015, prima di essere pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 febbraio 2015, Festa della Cattedra di San Pietro, secondo di Pontificato.

FRANCESCO

PRIMI RILIEVI SUGLI STATUTI DEI NUOVI ORGANISMI ECONOMICI
DELLA SANTA SEDE

SOMMARIO: 1. Autore degli Statuti. – 2. Norme abolite dagli Statuti? – 3. Durata degli Statuti. – 4. Competenze generali degli organismi economici della Santa Sede. – 5. Ambito di competenza di ciascun organismo. – 6. Struttura degli organismi economici.

LA pubblicazione degli Statuti del Consiglio per l'Economia, della Segreteria per l'Economia e dell'Ufficio del Revisore Generale consente di precisare brevemente alcune delle affermazioni fatte nel dicembre dell'anno scorso (2014) in un Seminario per professori sul nuovo assetto che pareva prendere l'organizzazione della Curia Romana in materia economica, tenutosi presso la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce, di cui abbiamo pubblicato il testo in questa rivista.¹

¹ Cfr. «Ius Ecclesiae», 27 (2015) 141-155.

1. AUTORE DEGLI STATUTI

Il m.p. *Fidelis dispensator et prudens*,² del 24 febbraio 2014, stabiliva al n. 8: «Il Cardinale Prefetto è responsabile della stesura degli Statuti definitivi del Consiglio per l'Economia, della Segreteria per l'Economia e dell'ufficio del Revisore Generale. Gli Statuti saranno presentati *quam primum* all'approvazione del Santo Padre». L'unico dei tre istituti che aveva un Prefetto era la Segreteria per l'Economia, quindi sembrava spettare a lui la redazione degli Statuti richiesti e la loro presentazione all'approvazione del Romano Pontefice. E così sembra sia stato fatto. Tuttavia, da come vengono presentati i testi statutari pubblicati si desume che il Romano Pontefice stesso ne assuma la paternità: non soltanto sono da lui approvati, ma promulgati e "firmati".³ Qualcosa di simile a quello che capita con altri Statuti di organismi vaticani, normalmente non inclusi tra i dicasteri della Curia Romana, che di solito però vengono pubblicati sotto la forma di Lettera Apostolica di approvazione,⁴ nella quale quello che il Romano Pontefice si assume come proprio è l'approvazione appunto, non il contenuto delle norme, come invece sembra fare nel caso del Consiglio per l'Economia, della Segreteria e del Revisore Generale.

2. NORME ABOLITE DAGLI STATUTI?

Una prima conseguenza della promulgazione degli Statuti mediante un "motu proprio" del Papa potrebbe essere l'abolizione dell'altro motu proprio dell'estate dell'anno 2014 con il quale veniva trasferita alla Segreteria per l'Economia la Prima Sezione o Sezione Ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.⁵ In effetti, negli artt. 15-19 dello Statuto della Segreteria, che riguardano la Sezione Amministrativa, non si fa

² «AAS», 106 (2014) 164-165; anche in «Ius Ecclesiae», 27 (2015) 187-188.

³ Il portale internet del Vaticano ha pubblicato questo documento tra i motu proprio di Papa Francesco (w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/index.html, consultato in maggio 2015).

⁴ Vedi, ad esempio, la Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» con la quale è stato approvato il nuovo Statuto dell'Autorità di Informazione Finanziaria (15 novembre 2013), «AAS», 105 (2013) 1138-1144. In questo caso, lo Statuto stesso viene firmato dal Papa, ma si tratta di una *Authority*, cioè di un organismo indipendente di controllo che, a rigor di logica, non dovrebbe essere inserito nella Curia Romana. Perciò, l'art. 1 degli Statuti stabilisce che «1. L'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) è una Istituzione collegata con la Santa Sede a norma degli articoli 186 e seguenti della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*». Invece, l'apposizione della firma papale agli Statuti del Consiglio per l'Economia, della Segreteria per l'Economia e dell'Ufficio del Revisore Generale conferiscono ad essi un'autorevolezza e una collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto che di solito non hanno le norme di questo tipo.

⁵ Cfr. PAPA FRANCESCO, m.p. *Trasferimento della Sezione Ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica alla Segreteria per l'Economia*, 8 luglio 2014, «AAS», 106 (2014) 618-620; anche in «Ius Ecclesiae», 27 (2015) 189-190.

più menzione della gestione o della titolarità degli immobili, ma soltanto delle procedure, della modulistica, dei servizi amministrativi e tecnici, ecc. La titolarità del patrimonio e la sua gestione rimane quindi, o forse sarebbe meglio dire torna, all'APSA.

Inoltre, i tre Statuti contengono la formula: «Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario», tipica delle norme con valore di legge. Sia per l'autore, sia per la forma di promulgazione,⁶ si tratta, quindi, della tipologia di statuti prevista dal can. 94 § 3 CIC: «Le disposizioni degli statuti, fatte e promulgate in forza della potestà legislativa, sono rette dalle disposizioni dei canoni sulle leggi». Di conseguenza, questi Statuti rinnovano l'ordinamento canonico in tutte le materie che trattano.

Tuttavia, è possibile anche un'interpretazione dei due momenti normativi che cerchi di renderli compatibili. In effetti, il motu proprio del luglio 2014 modificava il testo degli artt. 172-175 della cost. ap. *Pastor bonus* in termini piuttosto perentori, tra i quali stabiliva che, in avvenire, l'APSA «svolgerà unicamente i compiti che finora erano a carico della Sezione straordinaria». Oggi, con gli Statuti che commentiamo sembra essere tornata all'APSA la gestione anche degli immobili, ma non tutte le altre mansioni che prima svolgeva la Sezione Ordinaria della Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. In questa prospettiva ermeneutica, rimarrebbe alla Segreteria l'amministrazione del patrimonio, anche immobiliare, ma passerebbe all'APSA la gestione quotidiana dello stesso patrimonio, con una distinzione tra "amministrazione" e "gestione" simile a quella che si ha nelle diocesi tra l'ufficio dell'econofo e quello del Vescovo diocesano.⁷

3. DURATA DEGLI STATUTI

I documenti che commentiamo non contengono la "stesura definitiva"⁸ in senso proprio delle norme statutarie dei tre nuovi istituti della Curia Romana, ma sono approvati soltanto *ad experimentum*, anche se non è fissato il termine finale dell'*experimentum*.

4. COMPETENZE GENERALI DEGLI ORGANISMI ECONOMICI DELLA SANTA SEDE

Il primo articolo di ciascuno Statuto descrive la natura e le competenze degli organismi. Pare confermata la previsione secondo la quale si è parlato di

⁶ La «affissione nel Cortile di San Damaso», anche se dal "sapore un poco antico", è una forma di promulgazione tradizionale per gli atti che interessano gli ufficiali della Curia Romana.

⁷ Cfr., in questo senso, quanto suggerivamo in J. MIÑAMBRES, *Corresponsabilità e amministrazione dei beni della Chiesa*, in *Corresponsabilità e trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa*, a cura di F. Lozupone, Ariccia 2015, pp. 81-86.

⁸ Cfr. m.p. *Fidelis dispensator et prudens*, n. 8.

un organo di promozione strategica, che sarebbe il Consiglio, di un altro di amministrazione, la Segreteria, ed in fine di un ufficio di revisione contabile, il Revisore.⁹ Se si legge, infatti, il primo articolo di ogni Statuto per una comparazione tra le funzioni dei diversi istituti, si rimane sorpresi dalla somiglianza dei compiti attribuiti a ciascuno degli istituti, che sembrano tutti pensati per svolgere attività di vigilanza e di controllo.

L'art. 1 dello Statuto del Consiglio recita: «Il Consiglio per l'Economia è l'ente della Santa Sede competente a vigilare sulle strutture e attività amministrative e finanziarie dei dicasteri della Curia Romana, delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, indicati nell'elenco allegato al presente Statuto». Viene così confermata l'inclusione delle strutture amministrative dello Stato Vaticano nella riorganizzazione economica della Santa Sede. Nelle pubblicazioni fatte finora degli Statuti non è stato allegato l'elenco previsto dalla norma. Ciò è comprensibile per la difficoltà di "fissare" una volta per tutte le istituzioni collegate alla Santa Sede e le amministrazioni dipendenti dal Governatorato (eventualità comunque prevista dal § 2 di questo articolo), ma indubbiamente il testo normativo ne risente per l'incertezza appunto dell'ambito di applicazione delle competenze attribuite al Consiglio, e poi anche alla Segreteria e al Revisore, giacché i rispettivi Statuti determinano gli istituti sui quali esercitano le competenze mediante un riferimento a questo primo articolo dello Statuto del Consiglio. Questa scelta tecnica di determinare l'ambito di competenza mediante il rimando allo Statuto di un altro organismo potrebbe provocare perplessità organizzative, soprattutto nel coordinamento con le altre strutture economiche della Santa Sede finora esistenti, come la Prefettura per gli Affari Economici, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, ecc. La funzione attribuita al Consiglio per l'Economia è, quindi, quella di "vigilare".

L'art. 1 dello Statuto della Segreteria per l'Economia affida a questo dicastero¹⁰ «il controllo e la vigilanza in materia amministrativa e finanziaria» sugli istituti di cui parlavamo prima in riferimento al Consiglio.

All'Ufficio del Revisore Generale viene affidata la "revisione" degli stessi organismi (art. 1 § 1).¹¹

Dalle norme di questi primi articoli degli Statuti sembrerebbe legittimo concludere che tutti e tre gli organismi svolgano funzioni di vigilanza. Ma ciò non avrebbe senso in una prospettiva di razionalizzazione delle risorse e

⁹ Noi stessi abbiamo accolto questa spiegazione in J. MIÑAMBRES, *Riorganizzazione economica della Curia Romana: considerazioni giuridiche "in corso d'opera"*, «Ius Ecclesiae», 27 (2015).

¹⁰ Cfr. m.p. *Fidelis dispensator et prudens*, n. 4.

¹¹ Il testo si esprime così «revisione dei dicasteri ...», ma si comprende che si tratta di revisionare (*auditing*) i bilanci e gli altri documenti contabili in cui si esprime la situazione economica e finanziaria degli organismi cui si fa riferimento.

delle organizzazioni. Volendo, quindi, dare una configurazione più armonica alle previsioni appena accennate, si potrebbe prospettare una strutturazione del governo delle risorse della Santa Sede in tre livelli: direzione strategica, amministrazione e revisione.¹² Se si accetta questa proposta, il Consiglio per l'Economia sarebbe l'incaricato della strategia economica e finanziaria della Santa Sede. La Segreteria per l'Economia attuerebbe le previsioni strategiche, soprattutto attraverso l'amministrazione in senso proprio del patrimonio e il controllo dei bilanci preventivi e consuntivi. Infine, l'Ufficio del Revisore Generale eserciterebbe un controllo delle attività ormai compiute per realizzare la programmazione strategica nella gestione delle risorse.

5. AMBITO DI COMPETENZA DI CIASCUN ORGANISMO

Come detto sopra, l'ambito di competenza dei tre organismi in studio viene determinato mediante un rimando all'art. 1 § 1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia (cfr. art. 1 Statuto Segreteria e art. 1 § 1 Statuto Revisore Generale), che fa riferimento ai dicasteri della Curia Romana, alle istituzioni collegate alla Santa Sede¹³ o che fanno riferimento ad essa¹⁴ e alle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, «indicate nell'elenco allegato al presente Statuto». Come abbiamo già detto, l'elenco non è stato pubblicato.

La determinazione delle istituzioni sottoposte all'azione dei nuovi organismi della Santa Sede comprende, quindi, anche le amministrazioni dipendenti dal Governatorato, cioè dall'amministrazione dello Stato della Città del Vaticano. Questa attrazione della vigilanza sugli enti civili vaticani in capo alle stesse strutture chiamate a vigilare sugli organismi della Curia Romana, se da una parte semplifica l'organizzazione generale della Santa Sede, d'altra parte rende più lontana la "distinzione" o "separazione" delle amministrazioni che fanno capo all'ufficio del Romano Pontefice, e quindi la limitazione delle sue responsabilità economiche. A mio avviso, andrebbe studiata meglio la possibilità di separare l'amministrazione della Curia da quella dello Stato, anche se l'uno esige l'altra e viceversa.¹⁵

¹² Cfr. D. ZALBIDEA, *Comentario a los nuevos estatutos de los organismos económicos de la Santa Sede*, «Ius Canonicum», 55 (2015) 365-371.

¹³ Queste istituzioni sono descritte dall'art. 186 *Pastor bonus*, che negli articoli successivi ne riporta alcune (Archivio Segreto Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Fabbrica di San Pietro, Elemosineria Apostolica, ecc.). Cfr. «Annuario Pontificio 2015», pp. 1271-1296.

¹⁴ Questa denominazione potrebbe inglobare le istituzioni di diverso genere che sottostanno alla Santa Sede senza essere in senso proprio ad essa collegate e senza appartenere alla struttura dello Stato della Città del Vaticano, come alcune fondazioni, ospedali come il Bambin Gesù o la Casa Sollievo della Sofferenza, ecc.

¹⁵ Qualcosa di analogo è avvenuto con la separazione dell'amministrazione del Vicariato di Roma, che fa riferimento necessario al Romano Pontefice (è lui il Vescovo di Roma) ma

In questo senso, va tenuto presente che lo Statuto della Segreteria per l'Economia, che come abbiamo detto all'art. 1 determina l'ambito del suo ruolo di controllo e vigilanza mediante un richiamo dell'art. 1 § 1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia, nelle concrezioni dell'esercizio della propria attività non fa più riferimento alle istituzioni dello Stato Vaticano, tranne che per la consegna dei bilanci al Camerlengo durante la Sede Vacante (cfr. art. 5 § 2, Statuto Segreteria per l'Economia). Viene così ridimensionata la sua competenza e limitata alle amministrazioni della Curia Romana e alle istituzioni collegate o che fanno ad essa riferimento (cfr. artt. 6 § 1, 8 § 1-2, 9 § 1, 11 e 15, Statuto Segreteria per l'Economia). Quindi, almeno per quanto riguarda il "controllo di gestione", diverso da quello strategico e da quello di revisione, la Segreteria si occupa soltanto degli organismi che fanno riferimento alla Curia Romana, il che potrebbe permettere argomentazioni giuridiche tendenti a limitare la responsabilità personale del Romano Pontefice per l'amministrazione della Curia stessa e anche dello Stato della Città del Vaticano.

6. STRUTTURA DEGLI ORGANISMI ECONOMICI

La struttura organizzativa dei tre istituti viene precisata e sviluppata sulla base di quanto già stabilito nel motu proprio di erezione.¹⁶ L'art. 5 § 2 dello Statuto del Consiglio per l'Economia aggiunge che vi sarà anche un Vice Coordinatore del Consiglio, oltre al Cardinale Coordinatore.¹⁷ Viene anche confermata la figura del Prelato Segretario, destinata a dare continuità all'opera del Consiglio, che si pone a capo di un "Ufficio del Consiglio" (art. 5 § 4, Statuto del Consiglio per l'Economia).

L'art. 4 dello Statuto della Segreteria offre un quadro più completo della sua strutturazione interna e corregge alcune delle previsioni che erano state fatte sulla base dei documenti pubblicati in precedenza.¹⁸ La Segreteria si organizza in due Sezioni, una per il controllo e la vigilanza presieduta dal Prelato Segretario Generale, e un'altra, detta amministrativa, presieduta da un Prelato Segretario (art. 4 § 3 e 4). Inoltre, ci può essere un "Ufficio del Prefetto" affidato a un Direttore (art. 4 § 5).¹⁹

che funziona con totale autonomia amministrativa. Ci siamo occupati di alcuni aspetti di questa possibilità in J. MIÑAMBRES, *Riorganizzazione economica della Curia Romana...*, cit.

¹⁶ Cfr. m.p. *Fidelis dispensator et prudens*, n. 2.

¹⁷ I nominativi dei membri del Consiglio, con la specificazione del Coordinatore (il Card. Marx) e del Vice Coordinatore (il dott. Zahra) sono pubblicati in «Annuario Pontificio 2015», p. 1243. La presenza nell'Annuario di soli sei laici è dovuta alle dimissioni presentate dal dott. De Franssu dopo la sua nomina a presidente dell'Istituto per le Opere di Religione (IOR).

¹⁸ Cfr. J. MIÑAMBRES, *Riorganizzazione economica della Curia Romana: considerazioni giuridiche "in corso d'opera"*, «Ius Ecclesiae», 27 (2015) 141-155.

¹⁹ È stato nominato a capo di tale Ufficio il dott. Danny Casey (cfr. «Annuario Pontificio 2015», p. 1244).

L'Ufficio del Revisore Generale sarà «diretto dal Revisore Generale, coadiuvato da due Revisori aggiunti» (art. 1 § 2 Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale).²⁰

JESÚS MIÑAMBRES

²⁰ Il 5 giugno 2015, la Sala Stampa vaticana ha comunicato che «il Papa ha nominato Revisore Generale l'Ill.mo Dottore Libero Milone» (press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/06/05/0429/00937.html).